

# diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI **Studio 3A**  
N.14 DICEMBRE 2015

● LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
NELL'INFORTUNISTICA STRADALE

● LE MACROLESIONI E LE LORO  
CONSEGUENZE DI RIFLESSO

● **Altri profili oltre il  
danno biologico**

Comunemente  
ricompreso nell'ambito  
del danno biologico,  
il pregiudizio di natura  
estetica andrà valorizzato  
ai fini della liquidazione





**Proprietario:**  
Studio 3A®  
Risarcimento Assicurato Srl  
Via Bruno Maderna, 7  
30174 Venezia  
Tel: +39 041 8622601  
segreteria@studio3a.net  
www.studio3a.net  
CF e PI 03850440276

**Direttore responsabile:**  
Nicola De Rossi

**Coordinamento editoriale:**  
Ernes Trovò e Andrea Milanese

**Testi redazionali:**  
Nicola De Rossi e Andrea Milanese

**Progetto grafico:**  
Marco Bosa

**Coordinamento esecutivo:**  
C Maiuscola  
Via Mantovani Orsetti, 22  
31100 Treviso  
www.cmaiuscola.com

**Stampa:**  
Pubbliservice Srl  
Via Raffaello, 21  
31021 Mogliano Veneto (TV)

**Data chiusura numero:**  
09.12.2015

REGISTRATO AL N.5 2015  
PRESSO IL TRIBUNALE  
ORDINARIO DI VENEZIA  
CON PROVVEDIMENTO  
DEL 29.10.2015

Tutti i diritti riservati

## P1

### EDITORIALE

**Nasce "Diritto e tutela", il nuovo periodico giuridico di Studio 3A**  
La nostra esperienza al servizio di tutti

## P2

### IL FONDO

**Il Diritto al servizio dei diritti**  
Sfide e obiettivi della nuova pubblicazione

## P4

### Le macrolesioni e le loro conseguenze di riflesso

Con la fine degli anni Novanta si è assistito a un cambiamento interpretativo da parte della Cassazione, che non ravvisa più difficoltà al riconoscimento del danno morale ai familiari della vittima gravemente lesa sopravvissuta all'evento

## P10

### Altri profili oltre il danno biologico

Comunemente ricompreso nell'ambito del danno biologico, il pregiudizio di natura estetica andrà considerato ai fini della liquidazione, valorizzandolo adeguatamente e dando conto della sua incidenza

## P16

### La responsabilità civile della pubblica amministrazione nell'infortunistica stradale

La Giurisprudenza di legittimità continua a confermare il suo orientamento sulla disciplina applicabile agli incidenti verificatisi a causa di omessa manutenzione delle strade di proprietà della PA, affermandone la responsabilità quale custode delle stesse

## Studio 3A breaking news

## P24

### LA SQUADRA

#### Elisa Donolato nuova responsabile dei fiduciari

Un ruolo chiave che attesta la presenza sempre più capillare di Studio 3A in tutt'Italia

## P25

### SERVIZI

#### Nuova organizzazione per il recupero crediti

Studio 3A fornisce anche l'assistenza legale diretta ai clienti che devono riscuotere le somme dovute

## P26

### CONVEGNI

#### Legambiente Veneto congresso regionale, Vicenza

Medici legali convegno, Lucca

#### Medici legali congresso nazionale, Roma

## P30

### PUBBLICAZIONI

#### Risarcimento del danno ambientale, profili di analisi

L'autrice Francesca Boscolo presenta il nuovo volume della collana di Studio 3A

#### Un altro importante passo nel cammino della tutela dei diritti

La nuova pubblicazione conferma l'attenzione e l'impegno di Studio 3A sul versante ambientale

## P33

### PUBBLICAZIONI

#### El Mostro protagonista in Italia e nel mondo

Presentato al Festival Cinemambiente, il corto sostenuto da Studio 3A sulla coraggiosa storia di Gabriele Bortolozzo è stato premiato all'Interfilm di Berlino

## P34

### PUBBLICAZIONI

#### Sempre vicini all'Associazione Alessandra Clama

Raggiunto l'obiettivo dell'appartamento presso il "Gervasutta" per chi è in terapia e per i loro familiari

## P36

### LA STRUTTURA

#### L'organizzazione aziendale

### LA SQUADRA

#### Chiamateci per nome

## P37

### LA STRUTTURA

#### La sede di direzione

EDITORIALE

dirittoetutela



# NASCE “DIRITTO E TUTELA”, IL NUOVO PERIODICO GIURIDICO DI STUDIO 3A

## LA NOSTRA ESPERIENZA AL SERVIZIO DI TUTTI

Care lettrici e cari lettori,

come avrete modo di leggere e, spero, di apprezzare, il Magazine di Studio 3A cambia pelle e volta... pagina: non più un house organ incentrato esclusivamente sulla nostra attività, ma un periodico a carattere giuridico; una testata, peraltro, regolarmente registrata presso il Tribunale di Venezia.

Perché questa scelta che per certi versi può sembrare azzardata o troppo radicale? Il titolo, a lungo meditato, dice molto dei motivi che ci hanno spinto a intraprendere questa nuova avventura e degli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere attraverso questo nuovo prodotto editoriale.

Innanzitutto, il “Diritto”. Abbiamo l’ambizione di approfondire dal punto di vista della giurisprudenza questioni e tematiche di profondo interesse generale, legate in particolare all’ambito del danno, sia esso determinato da sinistri stradali, da mala sanità, infortuni sul lavoro, inquinamento ambientale e tutte le altre tipologie. Lo faremo in modo autorevole grazie al contributo dei massimi esperti del settore: avvocati in primis, ma anche medici legali, ingegneri, periti. Analizzeremo di volta in volta la legislazione in materia, i nuovi orientamenti del Legislatore, le pronunce della Corte di Cassazione, le sentenze più interessanti dei vari Tribunali, etc. Quindi, legato in un binomio inscindibile al Diritto, l’aspetto della Tutela. Quella che intendiamo proporre, infatti, non è mera una dissertazione per addetti ai lavori dal taglio astratto e filosofico, ma una trattazione che nasce e punta al concreto, che partirà sempre da casi pratici, da vicende reali, e che al vissuto vuole ritornare, per incidervi. Vorremmo riuscire a stimolare un ampio dibattito sugli argomenti che tratteremo, ma soprattutto offrire dei validi strumenti a tutti i soggetti danneggiati e ai cittadini più in generale. In molti ambiti la nostra legislazione e la nostra giurisprudenza sono all’avanguardia nel panorama dei Paesi occidentali, ma non sempre si sanno cogliere le loro potenzialità o si riesce a darne una soddisfacente applicazione. Noi crediamo che una profonda conoscenza del Diritto, quello con la “D” maiuscola, e la sua valorizzazione siano il viatico e la conditio sine qua non per realizzare la nostra mission, quella cioè di dare voce, di tutelare, appunto, e di far valere i Diritti delle persone.

Dott. Ermes Trovò

**IL FONDO**

dirittoetutela



# IL DIRITTO AL SERVIZIO DEI DIRITTI SFIDE E OBIETTIVI DELLA NUOVA PUBBLICAZIONE





Aver progettato ed essere stato scelto per dirigere questa nuova pubblicazione, di alto profilo contenutistico e profondo impegno civile, rappresenta per me un onore ma anche un'intensa sfida professionale. Il tratto più complesso ma anche stimolante di questo percorso sta nel saper coinvolgere il lettore accompagnandolo, attraverso le "pieghe" di articolate sentenze e di intricati capi di legge, alla scoperta e alla conoscenza delle conquiste compiute dal Diritto nell'affermazione dei diritti delle persone e della loro tutela: in una parola, di tutti quegli strumenti, non sempre così noti, che rendono possibile, tramite la loro valorizzazione, una Giustizia equa, soprattutto quando si tratta di eventi drammatici o di danni gravissimi. In questo primo numero, in particolare, abbiamo puntato sulla responsabilità civile della Pubblica Amministrazione nell'infortunistica stradale, campo di stringente attualità nel quale la legislazione e la giurisprudenza hanno compiuto importanti passi avanti a favore delle vittime della cattiva gestione e manutenzione del patrimonio viario pubblico, e sul doveroso riconoscimento del danno di riflesso anche ai familiari di coloro i quali, a causa di incidenti di varia natura, riportano macrolesioni che sconvolgono la loro esistenza, ma anche quella della loro famiglia. Meno grave, ma non per questo meno interessante, il terzo profilo di danno che è stato sviluppato in questo "Diritto e Tutela" d'esordio: la valorizzazione del danno estetico. Si è mantenuta una sezione per l'attività di Studio 3A, ma anche qui si è dato e si darà spazio in futuro, per lo più, a tematiche di carattere generale e di interesse comune. Nello specifico, ad esempio, abbiamo dato conto della partecipazione e dell'autorevole contributo portato dalla società ad alcuni convegni di livello nazionale, nella fattispecie, due eventi del Sindacato Italiano degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni, ed al congresso regionale di Legambiente Veneto. Al riguardo, ci siamo soffermati anche sull'impegno sul fronte ambientale e culturale con il sostegno al cortometraggio "El Mostro: la coraggiosa storia di Gabriele Bortolozzo", che sta ottenendo riconoscimenti anche all'estero, e con la pubblicazione del nuovo volume della collana di Studio 3A, intitolato "Risarcimento del danno ambientale: profili di analisi". E per concludere, non poteva mancare un altro ambito nel quale la società ha dimostrato e dimostra sempre una particolare sensibilità, il Sociale, con il costante supporto all'Associazione Alessandra Clama e ai suoi progetti per i pazienti con gravi cerebrolesioni.

Dott. Nicola De Rossi

# LE MACROLESIONI E LE LORO CONSEGUENZE DI RIFLESSO

Con la fine degli anni Novanta si è assistito a un cambiamento interpretativo da parte della Cassazione, che non ravvisa più difficoltà al riconoscimento del danno morale ai familiari della vittima gravemente lesa sopravvissuta all'evento

---

## IL DANNO MORALE DEL CONGIUNTO DEL MACROLESO

Analisi giuridica sul diritto a essere risarciti anche per i familiari di chi ha subito lesioni gravi

## LA SENTENZA SCELTA

Cassazione civile, sez. III, n. 7844/2011

## IL DRAMMA FAMILIARE QUANDO UN CONGIUNTO PERDE UN ARTO

Per il capofamiglia a cui hanno amputato una gamba vengono risarciti anche moglie e figli





# IL DANNO MORALE DEL CONGIUNTO DEL MACROLESO

## ANALISI GIURIDICA SUL DIRITTO A ESSERE RISARCITI ANCHE PER I FAMILIARI DI CHI HA SUBITO LESIONI GRAVI

La risarcibilità del danno morale subito in prima persona da un danneggiato, a seguito del lungo cammino giurisprudenziale che dagli anni Novanta all'attualità è stato percorso, è ormai da ritenersi indiscussa.

Quanto sopra è ulteriormente suffragato dalle note sentenze gemelle di San Martino del 2008, con le quali la Suprema Corte si è addirittura pronunciata nel ritenere componente del valore del punto biologico, con conseguente adeguamento in forma di maggiorazione del valore stesso.

Maggiori dubbi e problemi interpretativi si sono posti con riferimento alla configurabilità di un danno morale in capo ai congiunti della persona offesa, e più nello specifico i prossimi familiari della vittima.

In forza di un iniziale orientamento, gli Ermellini hanno negato che i prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali, anche se di minore età, avessero diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, riconoscendo loro tale diritto unicamente in caso di omicidio e, quindi, di decesso della vittima.

Il fondamento di tale diniego era da ricondursi all'assenza del nesso eziologico fra condotta dell'agente responsabile ed evento, come previsto dall'art. 1223 cc.

La Suprema Corte riteneva, infatti, che l'assenza di un rapporto di causalità diretta fra la condotta e l'evento dannoso non poteva configurare la risarcibilità di un danno non patrimoniale, perché i congiunti, «soffrendo per la sofferenza del proprio familiare, non sono colpiti in modo diretto ed immediato dalla condotta lesiva del terzo; nell'ipotesi di omicidio invece, essendo venuta meno la persona colpita, i prossimi congiunti sono i soggetti che in primis subiscono la sofferenza, mentre altro non può dirsi del caso di lesioni, ove vi è già un soggetto, cioè il leso, il quale, subendo la sofferenza in modo diretto ed immediato, beneficia del risarcimento del danno in esame».

Ulteriore motivo di non configurabilità di tale danno sotto il profilo della sua risarcibilità, veniva ricondotto alla circostanza che quest'ultima avrebbe rappresentato una ingiustificabile duplicazione risarcitoria in capo al responsabile, ossia al leso e

ai congiunti, diversamente dal caso di omicidio, in cui era tenuto alla sola liquidazione del danno ai congiunti.

La fine degli anni Novanta ha successivamente determinato un cambiamento interpretativo da parte degli Ermellini che, a partire dalla pronuncia n. 4186 del 23/04/98, hanno affermato che non si ravvisano difficoltà al riconoscimento del danno morale ai congiunti della vittima gravemente lesa e che sia sopravvissuta all'evento, purché la sofferenza si presenti come effetto normale dell'illecito, secondo il criterio della regolarità causale.

Tale mutazione di orientamento ha determinato l'instaurarsi di un percorso giurisprudenziale che, negli anni successivi, ha cristallizzato detta sensibilità giuridica, che si è sempre maggiormente espressa verso il riconoscimento di questa voce di danno, quanto meno da parte della Suprema Corte.

Al riguardo, si riportano a seguire le considerazioni della Terza Sezione della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7844 del 2011, cassava la pronuncia della Corte d'Appello di Roma, per la parte in cui non riconosceva agli attori, congiunti conviventi di un danneggiato macroleso, il danno morale da essi sofferto: «Aniché rigettare la domanda, argomentando dalla ritenuta carenza di prova in proposito, la corte di merito avrebbe dovuto invece ritenere, in assenza di prova contraria, presuntivamente provato il domandato danno non patrimoniale in questione. A fortiori in considerazione della circostanza che l'odierna ricorrente G. ha non solo allegato ma, giusta quanto emerge dalla motivazione dell'impugnata sentenza, dato in realtà addirittura prova diretta dell'essere la propria sofferenza inferiore (o patema d'animo) nel caso degenerata in termini obiettivamente riscontrabili, e in particolare nella scelta, deponente per un radicale cambiamento di vita, di abbandonare il lavoro per potersi dedicare all'esclusiva cura e assistenza del figlio che ne abbisognava in ragione delle gravi lesioni riportate all'esito del sinistro stradale in argomento».

Il percorso logico con cui, sul finire degli anni Novanta, la Suprema Corte è pervenuta a tale interpretazione, e che successivamente è stato recepito dalla giurisprudenza, come sopra evidenziato, è da ricondursi al già avvenuto superamento nei recentissimi anni precedenti della dicotomia fra danno evento e danno conseguenza, che aveva determinato come risarcibile il danno riflesso in forma di danno biologico psichico ai congiunti del macroleso.

Sostanzialmente, si è ritenuto che l'art. 2059 che disciplina il danno morale, superata la dicotomia fra danno evento e danno conseguenza, non è ostativo alla previsione del riconoscimento anche del danno morale ai congiunti della vittima macrolesa, ritenendo che l'articolo 1223 cc. va ricondotto in tale caso ad un profilo interpretativo di semplice regolarità causale, relegando la rigida interpretazione della causalità materiale all'ambito penalistico degli art. 40 e 41 cp.

Quanto sopra, inoltre, trova ulteriore, rilevante giustificazione nella circostanza che, se il danno morale da lutto viene riconosciuto ai congiunti del *de cuius*, non per la fantasiosa e semplicistica motivazione che, essendo morta la vittima, non vi sarebbe nessuno da risarcire, ma in quanto *iure proprio* e non *iure hereditatis* (a differenza di un eventuale danno biologico da

sopravvivenza a cui segue la morte), non si comprenderebbe in forza di quale logica tale sofferenza non debba trovare riparo e tutela quando discende non dalla morte del congiunto, ma da lesioni gravissime.

Nonostante il percorso giurisprudenziale iniziato al riguardo nel 1998, le discussioni e i dubbi sono proseguiti, fino a che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9556 del 2002, si sono chiaramente espresse in questi termini: *«Ai prossimi congiunti della persona che abbia subito a causa del fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto di cui all'art. 1223 cc, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile»*.

La Cassazione, pertanto, sul presupposto che un medesimo fatto illecito possa essere lesivo di più posizioni soggettive, potendo i suoi effetti nefasti propagarsi a più soggetti, giunge ad affermare che il turbamento dell'animo sofferto dai congiunti del lesio derivi in via diretta ed immediata dall'illecito, secondo il solo principio della regolarità causale.

Le conseguenze sul piano pratico di questa evoluzione giurisprudenziale sono state di notevole portata nell'ambito della liquidazione danni, soprattutto sotto il profilo dell'entità economica dei risarcimenti.

Naturalmente la configurabilità del risarcimento di tale danno è da ricondursi ai soli casi di gravi lesioni, ovvero in ogni caso tale da giustificare la sussistenza del presupposto della naturale e ragionevole discendenza della sofferenza del congiunto dalle lesioni della vittima: nella prassi e nelle, per quanto possibile, ragionevoli consuetudini liquidative, sia ante causam, come in forza di sentenza, l'orientamento diffuso è quello di riconoscere la risarcibilità del danno morale del congiunto del macroleso, nei casi in cui l'invalidità permanente della vittima è pari oppure superiore al 50%.

Al riguardo, si precisa a titolo esemplificativo, come in alcuni casi si è giunti a riconoscere ad una giovane moglie di un macroleso un risarcimento a titolo di danno morale per un importo monetario pari ai parametri minimi previsti per un coniuge dalla Tabelle del Tribunale di Milano in punto danno morale da lutto.

Tale orientamento di consuetudine, tuttavia, non esclude la possibilità di valorizzare, esaminando ogni singolo caso concreto, la risarcibilità di tale danno anche a fronte di lesioni inferiori, naturalmente presupponendosi un onere probatorio molto più stringente.

La quantificazione del danno morale infatti, come autonoma figura di danno, prescinde dalla entità del danno biologico, principio in relazione al quale la Cassazione Civile ha già in svariate pronunzie espresso la corretta interpretazione: *«la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso, senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario»*.

In ogni caso, tale interpretazione del danno morale come disciplinato e previsto dall'art. 2059 cc, rileva sicuramente come

un giusto traguardo di equilibrio e coerenza intellettuale della nostra giurisprudenza, auspicabile anche in altri ambiti della configurabilità della risarcibilità dei danni riflessi, che ancora all'attualità necessitano di maggiore forza di chiarezza da parte della Suprema Corte.

Il riferimento è a come spesso, nella consuetudine liquidativa, si ritenga ancora che il danno morale del congiunto del macroleso, qualora lo si pretenda riconosciuto, sia una duplicazione di risarcimento nei casi in cui il congiunto sia incorso in un danno biologico psichico, duplicazione risarcitoria che invece non viene ritenuta tale nel caso di sovrapposibilità con il danno morale da lutto.

Nell'ampio scenario del danno non patrimoniale, si tratta senza dubbio di un miope approccio intellettuale che non considera come i due danni in questione, quello morale e quello psichico del congiunto del macroleso, come nel caso del decesso della vittima, discendano da due presupposti sostanziali e perfettamente sovrapponibili, principio di agevole percezione, trattandosi di sofferenza interiore soggettiva per il primo, e di concretizzazione di una lesione di ordine psichico per il secondo.

La definizione più comunemente accettata del danno biologico psichico, lo vede infatti descritto come una compromissione durevole ed obiettiva che riguarda la personalità individuale nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo equilibrio; come un danno, quindi, consistente, non effimero, né puramente soggettivo, che si crea per effetto di cause molteplici e che, anche in assenza di alterazioni documentabili dell'organismo fisico, riducono in qualche misura le capacità, le potenzialità della vita della persona.

Si comprende, pertanto, come il danno psichico possa sussistere anche in capo a chi non abbia subito una lesione fisica in via diretta, e come possa discendere da molteplici cause, fra cui, appunto, anche la circostanza che vede un proprio congiunto gravato da lesioni importanti che ne precludano le normali funzionalità, oltre ad evidenziarsi come tale danno non ha una valenza di ordine soggettivo, diversamente dal danno morale in capo agli stessi soggetti, non dovendosi accertare, quest'ultimo, attraverso valutazione medico legale.

Invero, il presupposto del danno morale del congiunto del macroleso - e da questo la sovrapposibilità fra i due danni, come peraltro avviene nel caso di morte della vittima diretta dell'evento lesivo - è proprio la soggettività dello stesso.

Al riguardo, si richiama una puntuale definizione del danno morale, in tale caso nella sua accezione più ampia e generica, come ribadito sempre dalla Cassazione con la sentenza del 10 marzo 2010 n. 5770, per la quale il danno morale conserva una sua logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 130. Nella sua quantificazione, pertanto, si dovrà tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta

gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo comunque escludersi l'adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico. Si comprende pertanto, riferendoci ad un ipotetico caso concreto, come per esempio un genitore convivente di un minore incorso in stato vegetativo a seguito di gravissime lesioni subite, possa essere gravato da un rilevante danno morale di ordine soggettivo afferente la sofferenza che scaturisce dalle condizioni del figlio, e contestualmente manifestare forme conclamate ed accertate di patologia psichica che determinino una compromissione della sua integrità funzionale di persona.

**Dott. Andrea Milanese**  
Direttore Tecnico Studio 3A

## LA SENTENZA SCELTA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, N. 7844/2011



### IN RIFORMA DI UNA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

«... Emerge allora evidente come nell'affermare che "non può trovare accoglimento... la riconoscibilità del danno morale riflesso ai prossimi congiunti della vittima del reato di lesioni colpose", in quanto non "supportato nel caso concreto da alcun elemento di prova relativo alla specifica vicenda personale della G.", laddove "il problema relativo all'esigenza di evitare un allargamento a dismisura dei risarcimenti del danno morale deve essere risolto non solo sulla base di una rigorosa prova dell'esistenza di questo danno, evitando di rifugiarsi nel "notorio", ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale)"; e che "analoghe considerazioni impongono il rigetto anche della domanda relativa al danno esistenziale, in mancanza di qualsiasi elemento specificamente riferito al caso concreto atto a provare una significativa alterazione del modo di rapportarsi con gli altri della madre del P. nell'ambito della comune vita di relazione", la corte di merito nel negare il risarcimento del danno (anche di) quello morale ed esistenziale sulla base della ritenuta mancanza di qualsiasi elemento specificamente idoneo a provare tali danni, pur avendo dato in motivazione atto dell'incontestato rapporto di parentela e di convivenza del P. con la madre G., e a fortiori avendo affermato (nel viceversa accordare a quest'ultima, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, il danno patrimoniale) essere rimasto provato in causa che la medesima si era indotta ad interrompere, dando le dimissioni, il rapporto di lavoro in essere alle dipendenze della società (OMISSIS), che gestiva

l'albergo (OMISSIS), in ragione della "oggettiva rilevanza delle lesioni riportate dal figlio" e al fine "di prestargli assistenza", la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

Anziché rigettare la domanda, argomentando dalla ritenuta carenza di prova in proposito, la corte di merito avrebbe dovuto invero ritenere, in assenza di prova contraria, presuntivamente provato il domandato danno non patrimoniale in questione. A fortiori in considerazione della circostanza che l'odierna ricorrente G. ha non solo allegato ma, giusta quanto emerge dalla motivazione dell'impugnata sentenza, dato in realtà addirittura prova diretta dell'essere la propria sofferenza inferiore (o patema d'animo) nel caso degenerata in termini obiettivamente riscontrabili, e in particolare nella scelta, deponente per un radicale cambiamento di vita, di abbandonare il lavoro per potersi dedicare all'esclusiva cura e assistenza del figlio che ne abbisognava in ragione delle gravi lesioni riportate all'esito del sinistro stradale in argomento.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto in parte qua la cassazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: "Al prossimo congiunto di persona che abbia subito lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d'animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali. La prova di tale danno può essere data anche con presunzioni. Ne consegue che in presenza dell'allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all'esito di sinistro stradale, il giudice deve ritenere in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d'animo) e lo scorvolgimento dell'esistenza che (anche) per la madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza inferiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognoso di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche.

Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito».



# IL DRAMMA FAMILIARE QUANDO UN CONGIUNTO PERDE UN ARTO PER IL CAPOFAMIGLIA A CUI HANNO AMPUTATO UNA GAMBA VENGONO RISARCITI ANCHE MOGLIE E FIGLI

Le argomentazioni sviluppate nell'approfondimento sul danno morale del congiunto del macroleso trovano una puntuale e corretta applicazione nella triste vicenda che nel 2011 ha sconvolto la vita ad un allora sessantacinquenne residente nel Veneziano ed alla sua famiglia.

L'uomo, mentre sta procedendo all'interno di una rotonda con una motocicletta, viene investito e travolto da un camion che lo fa rovinare violentemente sull'asfalto.

In seguito alla terribile caduta, il centauro riporta numerose fratture tra cui una, esposta e particolarmente delicata, al femore sinistro, con sfondamento dell'acetabolo: viene ricoverato e resta a lungo in terapia intensiva. I medici fanno di tutto per salvargli l'arto inferiore, gravemente compromesso, ma permanendo la condizione di ischemia, sono costretti ad

amputarglielo. Dopo un lungo e travagliato decorso, complicato anche da una successiva infezione del moncone, che porta alla disarticolazione in coscia, il sessantacinquenne esce dal tunnel, ma la diagnosi di dimissione è impietosa: "grave politrauma della strada".

Senza una gamba, la vita del danneggiato, ovviamente, viene stravolta e deve cambiare radicalmente. Anche dopo anni continua a lamentare i sintomi tipici della "sindrome dell'arto fantasma" nella posizione seduta e durante le ore notturne, con conseguente disturbo anche del sonno, e non riesce ad assumere e a mantenere la posizione eretta. Non può più esercitare il suo lavoro di agricoltore e praticare i suoi hobby e le sue passioni, come correre con la moto. Una situazione che gli crea gravi disturbi e disagi non solo dal punto di vista strettamente fisico ma anche morale e psicologico.

A soffrire per questo sconvolgimento della sua vita e delle sue abitudini e per questa grave limitazione nello svolgimento di tutte le attività che espletava prima, tuttavia, non è soltanto il diretto interessato: anche i familiari che gli stanno intorno, in particolare la moglie, oltre a dover assistere il proprio congiunto, patiscono a loro volta pesantemente questo stato di cose. Proprio sulla base di queste indiscutibili considerazioni, le attenzioni degli esperti che all'epoca hanno seguito il caso dal punto di vista delle responsabilità e delle pretese risarcitorie, non si sono concentrate esclusivamente sul politraumatizzato, ma si sono estese anche ai suoi familiari. E in sede di trattativa con la compagnia di assicurazione del mezzo pesante che ha causato il sinistro, ci si è battuti con forza anche per il riconoscimento del danno di riflesso per i congiunti. Alla fine si è riusciti ad ottenere un risarcimento importante non solo per il danneggiato, a cui sono stati riconosciuti oltre 550mila euro, ma anche per la moglie e i due figli, che hanno ricevuto, rispettivamente, 60mila e 15mila euro ciascuno.





# ALTRI PROFILI OLTRE IL DANNO BIOLOGICO

Comunemente  
ricompreso nell'ambito  
del danno biologico,  
il pregiudizio di natura  
estetica andrà  
considerato ai fini  
della liquidazione,  
valorizzandolo  
adeguatamente e dando  
conto della sua incidenza

---

## IL DANNO ESTETICO

Approfondimenti su un profilo possibile  
di personalizzazione del danno

## LA SENTENZA SCELTA

Cassazione Civile, sez. III  
del 07/11/2014, n. 23788

## IL CASO DELLA BORSA DELL'ACQUA CALDA DIFETTOSA

Significativo risarcimento per una  
ragazzina che riporta gravi ustioni

# IL DANNO ESTETICO

## APPROFONDIMENTI SU UN PROFILO POSSIBILE DI PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza (vedasi in tal senso, ad esempio, Cassazione Civile 23778/2014, 17220/2014, 11950/2013, 26972/2008) attualmente esclude l'esistenza di una categoria autonoma di danno esistenziale, ritenendo, per converso, pacificamente sancito il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale: in questo contesto, anche il pregiudizio di tipo estetico si ritiene essere una componente del danno biologico.

Dunque, secondo l'opinione maggioritaria, il danno estetico fa parte del danno biologico.

Chiaramente, però, laddove vi sia un pregiudizio di natura estetica, lo stesso dovrà essere considerato ai fini della liquidazione, valorizzandolo adeguatamente e dando conto della sua incidenza, al fine di ottenere una personalizzazione del danno non patrimoniale e, dunque, un incremento delle somme dovute per il risarcimento, riferendosi alle specifiche del caso concreto ed alla peculiare incidenza della lesione.

In tal senso, la Corte di Cassazione Civile, con Sentenza del 27 luglio 2015 n. 15733, decidendo in relazione ad un caso di responsabilità derivante dalla erronea esecuzione di un intervento chirurgico di osteosintesi a seguito del quale residuavano postumi permanenti (nella fattispecie, una zoppia per l'accorciamento dell'arto di cinque centimetri), riteneva non adeguata la semplice liquidazione del danno effettuata facendo ricorso alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ritenendo per converso necessaria la personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenesse conto delle conseguenze della zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare: *«delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell'impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro, nonché del maggiore danno estetico causato dall'avvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell'arto»*.

E' altresì evidente che, al fine della personalizzazione, gli elementi dei quali si dovrà tenere conto saranno molteplici. Ad esempio, oltre che (ovviamente) la localizzazione e l'entità in sé della lesione, si dovranno considerare: l'età ed il sesso del soggetto, la sua condizione socio culturale, lo stato precedente e, comunque, tutti quegli aspetti della sua vita dinamico-relazionale sui quali la lesione può andare ad incidere, menomandoli o rendendoli più disagiati.

Si richiama sul punto la sentenza del 07 aprile 2015 del Tribunale di Torre Annunziata, che, nell'aderire all'indirizzo

della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, trattando di un caso in cui, a seguito di un sinistro stradale, si erano riscontrate lesioni quali *«frattura bimalleolare della gamba sinistra con lievi esiti articolari, insufficienza venosa di modico grado ed esiti estetici di rilievo»*, ha ritenuto che il danno estetico riportato dall'attrice fosse significativo e riscontrabile sia sulla base del materiale fotografico in atti, sia all'esito della prova orale, ove ne era dimostrata l'incidenza sulla facoltà della danneggiata di indossare gonne e scarpe con il tacco; conseguentemente, riteneva che *«tale circostanza, in considerazione della giovane età della danneggiata, costituisce una certa compromissione della sfera personale derivante dalle lesioni riportate in seguito al sinistro e deve essere pertanto ritenuta meritevole di valutazione»*.

Per esemplificare ulteriormente, in pratica, pensando al caso di una cicatrice sul volto, diverso sarà l'incidere del danno, a parità di lesione, se si tratta di una giovane manager con un'occupazione a costante contatto con il pubblico, o di un'anziana signora con processi degenerativi della cute già in atto e che svolge l'attività di casalinga.

Ad esempio, con riguardo ad un'ipotesi di intervento al volto, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 24 marzo 2015, relativamente ad un caso di un intervento di dermoabrasione, che aveva avuto esiti negativi, stabiliva l'ammontare del danno risarcibile *«con applicazione della massima personalizzazione, trattandosi di un danno estetico interessante il viso di una giovane donna di anni 25»*. In una diversa ipotesi, di responsabilità del Comune, per i danni subiti da una ragazza minorenni a seguito di un incidente stradale verificatosi a causa della presenza di un avvallamento sul manto stradale, il Tribunale di Ragusa con sentenza del 17 marzo 2015, stimava il danno biologico *«nella misura del 20%, comprensivo del danno estetico, apparendo gli esiti residuati a carico del viso, dell'arto superiore sinistro e di quello inferiore destro, stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi particolari»*.

Pertanto, sarà fondamentale, ai fini dell'ottenimento di un idoneo risarcimento, l'individuazione e la compiuta prova di tutte le circostanze che in qualche modo possano incidere sulla personalizzazione del pregiudizio.

Sarà poi compito del medico legale tradurre in "punti" il valore della lesione e la sua incidenza sulla quotidianità del soggetto. Ciò detto, si evidenzia che il pregiudizio di natura estetica potrà invero assumere anche una rilevanza propria quale componente del danno di natura patrimoniale, laddove sia dimostrato che esso è idoneo ad incidere in maniera diretta sulla capacità di produrre reddito del soggetto. L'esempio classico, in questo caso, è quello del danno estetico patito da un fotomodello, da un attore o comunque - in misura sempre gradata - dal soggetto per il quale l'aspetto fisico costituisce una ragione di guadagno od una rilevante componente dell'attività lavorativa. La valutazione pertanto dovrà essere effettuata con riferimento alle specifiche del caso concreto, valorizzando tutti gli elementi sopra descritti, al fine dell'ottenimento di un indennizzo adeguato.

Avv. Cinzia Milani

# LA SENTENZA SCELTA

## CASSAZIONE CIVILE

### SEZ. III, 07/11/2014

### N. 23788



**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III**

07/11/2014, N. 23788

«Ambedue i motivi sono fondati.

Il nostro ordinamento non conosce che una distinzione in materia di danni aquiliani: quella tra danni patrimoniali e non patrimoniali.

Ciascuna di queste categorie giuridiche è unitaria.

Così come, sotto il profilo giuridico, non vi è alcuna differenza tra il danno patrimoniale consistito nella perdita d'un credito e quello consistito nella perdita d'un raccolto, allo stesso modo sotto il profilo giuridico non vi è alcuna differenza ontologica - come si usa dire - tra una lesione della salute ed una dell'onore. Ovviamente, tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale possono assumere infinite forme, perché possono incidere su infiniti beni od interessi.

Il danno non patrimoniale pertanto, che è categoria unitaria, si differenzia nei criteri di accertamento e di liquidazione, a seconda dell'interesse concreto su cui vada a cadere.

La proclamata natura unitaria del pregiudizio tuttavia non può restare un mero ossequio formale alla dogmatica: e dunque non è consentito moltiplicare le voci di danno chiamando con nomi diversi pregiudizi identici.

Tutti questi principi sono stati affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).

13.2. Applichiamo ora i suddetti principi alla materia del danno alla persona derivante da una lesione permanente della salute. Nella liquidazione di tale pregiudizio, occorre in astratto tenere conto:

- (a) dell'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quel tipo di postumi;
  - (b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico (la medicina parla, al riguardo, di "dolore non avente base nocicettiva"): si tratterà, ad esempio, della vergogna, della prostrazione, del revanchismo, della tristezza, della disperazione.
- Per "tenere conto" di tutte queste circostanze il giudice di merito deve:

(-) liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed uguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno;

(-) variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. "personalizzazione del risarcimento").

L'una e l'altra di tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, *juxta alligata et probata*, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi:

- quali pregiudizi sono stati accertati;
- con quali criteri sono stati monetizzati;
- con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato.

13.3. Questi criteri non sono stati rispettati dalla Corte d'Appello di Bologna. Infatti il Tribunale di Forlì, giudice di primo grado, nella *aestimatio* del danno patito da B.F. aveva così provveduto:

- (a) liquidò il danno biologico;
- (b) poi liquidò il danno morale;
- (c) poi aumentò l'uno e l'altro per tenere conto delle specificità del caso concreto;

(d) quindi liquidò una ulteriore somma per tenere conto del danno alla vita di relazione, sessuale, estetico ed esistenziale.

13.4. La Corte d'appello ha ritenuto corretta questa liquidazione, così argomentando:

- (a) B.F., di anni 26 all'epoca del sinistro, riportò in conseguenza di esso una paraplegia completa, che lo rese invalido al 95%;
- (b) il Tribunale pertanto correttamente ha liquidato questo danno opportunamente aumentando il criterio standard di risarcimento, "prendendo in considerazione non solo le conseguenze lesive di carattere clinico ma anche quelle di carattere psicologico, estetico, relazionale, riferibili tutte al danno alla salute (...)". In questa liquidazione il Tribunale avrebbe, secondo la Corte d'appello, dato atto di aver considerato "la gravità della situazione (...), il danno estetico, la completa compromissione della sfera sessuale, relazionale ed affettiva del soggetto" (così la sentenza, pp. 22-23).

13.5. La motivazione appena trascritta è erronea in diritto, ed insufficiente sul piano dell'argomentazione.

13.6. È erronea in diritto perché ha liquidato non due, ma più volte pregiudizi identici, chiamandoli con nomi diversi.

In *rerum natura*, il danno alla salute non consiste in un numero percentuale. Esso consiste invece nel complesso delle privazioni che la vittima dovrà subire nella vita quotidiana, lavorativa e sociale per effetto della menomazione. Così, ad esempio, lo zoppicare è un danno biologico; la perdita possibilità di curare da sé la propria persona è un danno biologico; lo sfregio permanente del volto è un danno biologico. È solo per convenzione, e per garantire un minimo di obiettività nella liquidazione del danno, che questi pregiudizi vengono quantificati in misura percentuale, ipotizzando per *factio iuris* che sia pari a "100" la validità d'una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età della vittima.

Ciò vuol dire che la somma di denaro accordata alla vittima di lesioni personali a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente è necessariamente intesa a ristorare la perdita delle attività che quella menomazione necessariamente ha comportato per la vittima, ed avrebbe comportato comunque quale che fosse stata la persona che l'avesse subita. Così, per



fare un esempio: a chi riporti uno sfregio permanente del viso corrispondente ad una invalidità permanente del 10%, la liquidazione del danno biologico permanente non lascia spazio alcuno per la successiva liquidazione di un preteso "danno estetico": in questo caso il danno biologico è il danno estetico, e la liquidazione dell'invalidità permanente ristorerà le conseguenze fisiche ordinariamente derivanti da quel tipo di postumi.

Allo stesso modo, alla vittima di una frattura d'anca guarita con coxartrosi non sarebbe possibile liquidare una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico, ed una ulteriore somma di denaro a titolo di ristoro della "perduta possibilità di camminare". Anche in questo caso la perdita possibilità di camminare è essa stessa il danno biologico, e ne costituisce - per così dire - il contenuto.

Nel caso di specie il Tribunale (e la Corte d'appello che ne ha condiviso l'operato), dopo aver accertato la sussistenza d'una invalidità permanente del 95%, ed avere già solo per questo fatto personalizzato il risarcimento del danno biologico elevandone l'ammontare rispetto alla misura standard, ha liquidato alla vittima una ulteriore somma dichiarando che con essa intendeva risarcire:

- il danno psicologico;
- il danno estetico;
- il danno relazionale;
- la compromissione della sfera sessuale;
- la compromissione della sfera affettiva.

Nessuna delle suddette voci di danno, tuttavia, è in teoria esclusa dalle conseguenze d'una lesione della salute.

13.6.1. Il c.d. 'danno psicologico' non è che una particolare ipotesi di lesione (permanente o transeunte) della salute psichica. In quanto tale, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. Non si dirà, ad esempio, che Tizio ha una invalidità biologica del 25% ed un

danno psicologico del 10%, ma si dirà che Tizio ha postumi permanenti nella misura del 35%. La stessa espressione "danno psicologico", a ben vedere, non ha concettualmente alcuna ragion d'essere, a meno di non volere creare una categoria di danno per ogni distretto corporeo attinto dalle lesioni: e dunque danno ortopedico, danno craniofaciale, danno osteoarticolare, e via dicendo.

Nel caso di specie il giudice di merito ha determinato nella misura del 95% il grado di invalidità permanente patito dalla vittima, senza precisare se tale percentuale fosse stata determinata comprendendo i postumi lasciati da patologie psichiche. Delle due, pertanto, l'una: o la percentuale del 95% era stata determinata includendo i postumi di natura neurologica, ed allora la Corte d'appello ha liquidato due volte lo stesso danno (una a titolo di danno biologico, l'altra a titolo di danno psicologico); ovvero la percentuale del 95% di invalidità permanente era stata determinata senza tenere conto dei postumi di natura psichica, ed allora il giudice di merito prima di liquidare anche questo tipo di danno aveva il preciso dovere di descriverlo, indicare da quale prova avesse tratto il convincimento della sua esistenza, ed indicare i criteri della sua monetizzazione.

13.6.2. Stesso discorso va fatto per il c.d. "danno estetico". L'alterazione dell'aspetto del volto o del corpo è una invalidità permanente, prevista e classificata secondo varie scale di intensità in tutti i più noti e diffusi barème medico legali. Anche in questo caso, pertanto, se dell'invalidità causata dai pregiudizio estetico si tenne conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, la Corte d'appello ha duplicato il risarcimento; se non se ne tenne conto, la sentenza impugnata avrebbe dovuto precisarlo ore rotundo, e aggiungere la descrizione del danno, la fonte di prova del proprio convincimento e la spiegazione del criterio di liquidazione prescelto»...

# IL CASO DELLA BORSA DELL'ACQUA CALDA DIFETTOSA

## SIGNIFICATIVO RISARCIMENTO PER UNA RAGAZZINA CHE RIPORTA GRAVI USTIONI

Un interessante caso nel quale è stato valorizzato con successo il danno estetico è quello che ha visto come vittime un papà e la figlia undicenne nel gennaio del 2013.

Siamo nel Sandomatese, in provincia di Venezia. I due stanno guardando tranquillamente la televisione sul letto e tengono sul grembo una borsa dell'acqua calda che, improvvisamente, scoppia: il getto bollente li investe causando loro gravi ustioni. Più precisamente, il padre accusa un'ustione di primo e secondo grado di lieve entità, per una prognosi di sei giorni; va peggio invece alla ragazzina, che riporta ustioni di primo e di secondo grado alle cosce e all'inguine, per una prognosi di venti giorni, e che dovrà restare ricoverata per alcuni giorni nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale di Padova, da cui verrà dimessa con ustioni di secondo grado profondo e superficiale agli arti inferiori e con la prospettiva di doversi sottoporre anche a un intervento chirurgico.

I malcapitati, attraverso i consulenti a cui si rivolgono subito per appurare le responsabilità dell'accaduto, sporgono dunque denuncia presso la locale stazione dei carabinieri, i quali

dispongono le indagini del caso.

Le analisi a cui viene sottoposta la "borraccia" comprovano come questa fosse difettosa: per un chiaro vizio di produzione, lo spessore della gomma della borsa dell'acqua calda era inferiore di diversi millimetri a quanto previsto dalla normativa di sicurezza.

Viene quindi avanzata la richiesta di risarcimento nei confronti dell'azienda che aveva prodotto la borsa incriminata ed i due danneggiati vengono risarciti con una somma di non poco conto, per svariate migliaia di euro, tra riconoscimento del danno biologico permanente, temporaneo, del danno morale e la personalizzazione del danno.

Proprio a riguardo di quest'ultimo profilo soccorre la valorizzazione del "danno estetico". In sede di trattativa con la compagnia assicurativa dell'azienda produttrice della borraccia, la posizione della ragazzina, infatti, è stata trattata in modo diverso rispetto a quella del padre, in quanto diversa era la conseguenza delle lesioni sui due soggetti.

All'undicenne infatti, tre le altre cose, erano rimaste delle brutte cicatrici causate dalle ustioni, soprattutto in una parte del corpo particolarmente sensibile come sono l'inguine e le cosce, e a maggior ragione per un'adolescente: cicatrici che creano chiaramente imbarazzo, oltre ai dolori fisici. Un ragionamento che non si sarebbe potuto intavolare, quanto meno in queste proporzioni, nel caso di altri soggetti, come ad esempio un anziano.

Quest'approccio ha consentito di valorizzare il danno estetico nella sua riconduzione a una forma di personalizzazione del danno che altresì non sarebbe stata così elevata, aumentando sensibilmente - più che raddoppiando - l'esito economico della liquidazione rispetto al danno biologico puro: in sostanza, si è passati da un risarcimento proposto di 5mila euro a un assegno 13mila euro. E, altro aspetto da non sottovalutare, si è riconosciuta in maniera più equa una conseguenza dell'accaduto che in qualche modo peserà nell'esistenza della ragazza.



# LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'INFORTUNISTICA STRADALE

La Giurisprudenza di legittimità continua a confermare il suo orientamento sulla disciplina applicabile agli incidenti verificatisi a causa di omessa manutenzione delle strade di proprietà della PA, affermandone la responsabilità quale custode delle stesse

---

## QUANDO GLI ENTI PROPRIETARI DI UNA STRADA SONO I RESPONSABILI DI UN SINISTRO

Riflessioni sulla giurisprudenza in materia che già da anni tutela il danneggiato

## LA SENTENZA SCELTA

Cassazione civile, sez. III  
12/05/2015, n. 9547

## LA TRAGEDIA DI DUE GIOVANI FRATELLI

Due vite spezzate nel fiore degli anni perché un ponte non aveva un guardrail adeguato





# QUANDO GLI ENTI PROPRIETARI DI UNA STRADA SONO I RESPONSABILI DI UN SINISTRO

## RIFLESSIONI SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA CHE GIÀ DA ANNI TUTELA IL DANNEGGIATO

Il tema della responsabilità della Pubblica Amministrazione nel settore dell'infortunistica stradale - già ampiamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza - risulta ancora oggi di stringente attualità.

La Giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni ha mutato orientamento circa la disciplina applicabile agli incidenti verificatisi a causa di omessa manutenzione delle strade di proprietà della Pubblica Amministrazione. In un primo tempo l'applicabilità all'Amministrazione della disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c. veniva esclusa, ritenendosi operante nel caso di specie la disciplina della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con il generale principio del *neminem laedere* e conseguenti oneri di carattere probatorio a carico del danneggiato, tenuto a dimostrare la sussistenza dei tre elementi fondativi della responsabilità aquiliana: il fatto doloso o colposo del danneggiante, il danno ingiusto, il nesso causale fra il fatto ed il danno lamentato. Il requisito della cosiddetta "insidia", caratterizzato congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità, veniva posto quale elemento essenziale per la sussistenza della responsabilità della Pubblica Amministrazione e di cui il danneggiato doveva fornire prova, con possibilità per la P.A. di prova liberatoria, dimostrando di aver adottato le cautele atte ad evitare il danno. È evidente la disparità di trattamento a vantaggio della P.A., rilevata già dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/1999, in cui si escludeva che potesse in assoluto negarsi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. relativamente ai beni appartenenti al demanio stradale.

A partire dagli anni '90, ed in particolare dopo l'intervento della Corte Costituzionale, la Giurisprudenza ha progressivamente mutato orientamento, sino ad affermare la responsabilità della Pubblica Amministrazione, quale custode della strada, ai sensi

dell'art. 2051 c.c., anche per un più corretto bilanciamento degli interessi.

«L'insidia o trabocchetto può sul piano probatorio considerarsi rilevante laddove al proprietario di strade pubbliche è consentito dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato»: Cassazione civile, sez. III, 14/03/2006, n. 5445.

«In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la p.a., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristore, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della p.a. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato»: Cassazione civile, sez. III, 20/02/2009, n. 4234

La premessa da cui si muovono le più recenti pronunce della Suprema Corte è, infatti, che l'ente gestore sia tenuto alla manutenzione delle strade di sua proprietà, non solo sulla base di specifiche norme, ma anche per il generale obbligo di custodia cui consegue l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in caso di omessa prevenzione e mancato impedimento del danno a terzi. Il danneggiato dovrà provare che il danno è derivato dalla strada o dalla cosa in custodia, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza della condizione della strada stessa.

Spetterà all'Ente proprietario o al gestore della strada fornire la prova liberatoria che il danno si sia verificato per caso fortuito (Cassazione Civile, sez. III, 27.11.2014 n. 25214; Cassazione Civile, sez. III, 24.01.2014 n. 1468).

«La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia, ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode; al convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, spetta di provare il caso fortuito»: Cassazione civile, sez. III, 18/05/2015, n. 10129

Circa la natura della responsabilità così imputata in capo alla Pubblica Amministrazione, sono da rilevare ancora differenti

orientamenti. Se da un lato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. sembrerebbe configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva, dall'altro lato, proprio la previsione normativa di una prova liberatoria (del caso fortuito) farebbe supporre che la condotta dell'amministrazione possa non essere ritenuta irrilevante. Come è stato da più parti sottolineato, infatti, sia in dottrina che in giurisprudenza, la prova della sussistenza del caso fortuito consentirebbe alla P.A. di escludere la riconducibilità dell'evento lesivo ai doveri di controllo del custode. Tali considerazioni hanno consentito di ricostruire la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. in termini di responsabilità aggravata da presunzione di colpa, iuris tantum, a carico della P.A. quale custode del bene stradale. In sostanza, secondo questa impostazione, la Pubblica Amministrazione risponderebbe del danno sulla base di una sua presunta negligenza nel controllo della strada, presunzione superabile, però, in presenza di fatti non prevedibili e non evitabili con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.

Strettamente connesso al carattere custodiale della responsabilità della P.A. in materia di danni da omessa o carente manutenzione stradale è il tema dei limiti a cui soggiace la citata responsabilità. In merito, si è evidenziata una distinzione tra limiti interni e limiti esterni alla responsabilità ex art. 2051 c.c., laddove questi ultimi rappresenterebbero ipotesi estranee alla previsione normativa, quale ad esempio il caso di una strada sottratta di fatto al potere di controllo della Pubblica Amministrazione. In una simile evenienza, la presenza di un limite esterno impedirebbe di poter configurare alcuna responsabilità custodiale a carico della P.A., poiché il potere di controllo da cui discende la responsabilità ex art. 2051 c.c. deve essere concreto, derivando dalla concretezza del potere la possibilità della P.A. di intervenire per modificare le situazioni potenzialmente lesive dei diritti altrui. In merito la Giurisprudenza ha più volte rimarcato la necessità di valutare caso per caso l'effettiva capacità di controllo della strada da parte dell'Ente proprietario o del gestore, individuando comunque taluni indici di difficoltà (ad esempio, l'estensione della sede stradale e la frequenza nel suo utilizzo da parte degli utenti), di per sé peraltro non idonei ad escludere a priori la responsabilità stessa. A differenza dei limiti esterni, i limiti interni opererebbero invece nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., mitigando la portata dell'obbligazione risarcitoria a carico della P.A. E' il caso, frequente nella prassi applicativa, del concorso del fatto colposo del danneggiato, di cui all'art. 1227 c.c., che non è sufficiente a escludere la responsabilità custodiale dell'Amministrazione, ma comporta il contenimento dell'obbligo risarcitorio in punto di quantum debeatur.

«Il danneggiato che chiede il risarcimento per il pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della p.a., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la

prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determina infatti un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, dando, cioè, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso»; Cassazione civile, sez. III, 09/10/2008, n. 24881.

«Se il potere di controllo del bene demaniale, presupposto necessario per risolvere la situazione di pericolo, è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e non vi è responsabilità della Pubblica Amministrazione (esclusa, nella specie, la domanda di risarcimento dei danni che una macchina riportava a causa di un sinistro dovuto ad una lastra di ghiaccio che si trovava su una strada extraurbana provinciale)»; Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2015, n. 12802.

Sarà onere del custode che voglia andare esente da responsabilità, come già precisato, fornire la prova del "caso fortuito", ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un fattore estraneo eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale. Nell'ipotesi di "caso fortuito" rientrano anche il comportamento del terzo ed il comportamento dello stesso danneggiato.

«Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, c.c.»; Cassazione civile, sez. III, 28/07/2015, n. 15859.

«In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della p.a., qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. In altri termini quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi la efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed

evento dannoso»: Cassazione civile, sez. III, 16/05/2013, n. 11946.

«In tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito»: Cassazione Civile, sez. III, 13.01.2015 n. 295.

Sul punto, di rilevante importanza è la recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affrontato il tema della responsabilità della P.A. in presenza di eventi dannosi determinati altresì dalla condotta colposa del danneggiato (Cassazione Civile, sez. III, 12 maggio 2015, n. 9547).

«In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno - nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva - derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo»: Cassazione civile, sez. III, 12/05/2015, n. 9547.

La Suprema Corte ha espresso il seguente principio: «allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (principio generale) si impone agli enti proprietari delle strade di provvedere al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, sulla base della normativa regolamentare...». L'evoluzione della Giurisprudenza è stata contrassegnata da significative oscillazioni tra posizioni più favorevoli alla P.A. (cfr. Cassazione Civile 08.11.2002 n. 15710) e posizioni più vicine alle ragioni del danneggiato (cfr. Cassazione Civile 03.12.2002 n. 17152 e Cassazione Civile 04.06.2004 n. 10654, nelle quali si è sottolineata la necessità di valutare nel merito l'entità dell'apporto causale del comportamento colposo del danneggiato).

La Giurisprudenza più vicina ha chiarito che ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'Ente proprietario o il gestore di una strada aperta al pubblico transito, essendo custode del bene, è in grado di vigilare, di controllare, di modificare le condizioni di fruibilità, rispondendo, in caso contrario, del danno provocato. Accertato il fatto dannoso causato dalle condizioni della strada, sarà quindi responsabile, salvo che non provi di non aver potuto evitare il danno, a causa della improvvisa ed imprevedibile insorgenza di un fatto estraneo alla dovuta diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene (caso fortuito), dipendente anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato; fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra la causa ed il danno, escludendo la responsabilità del custode.

Le recenti pronunce della Suprema Corte hanno quindi seguito l'orientamento più favorevole al danneggiato, mentre una giurisprudenza più risalente, non completamente abbandonata, sulla base della ritenuta inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. relativamente al caso in esame, ha continuato a far riferimento all'art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di dare la prova, ai fini del ristoro dei danni asseritamente subiti a causa delle condizioni della strada, dell'esistenza di un pericolo occulto non visibile e non prevedibile.

Considerando il contrasto ancora esistente in merito all'applicabilità delle norme di cui all'art. 2051 c.c. e 2043 c.c., pur con prevalente orientamento della Giurisprudenza negli ultimi anni nel senso più favorevole al danneggiato, riconoscendo responsabilità ex art. 2051 c.c. all'Ente proprietario o il gestore di strada aperta al pubblico transito, parte della Dottrina auspica un intervento (risolutore sul punto) delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Avv. Simona De Septis

## LA SENTENZA SCELTA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 12/05/2015, N. 9547



**AVVERSO LA SENTENZA N. 5929/2012  
DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
DEPOSITATA IL 26/11/2012, R.G.N. 6844/2011**

«4.1. Va rilevato innanzitutto - a fronte di una domanda risarcitoria fondata sull'art. 2051 c.c. - che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sì che può essere ben affermata la responsabilità per danni che conseguano all'assenza o all'inadeguatezza di tali elementi di protezione (cfr. Cass. n. 6306/2013 e Cass. n. 24529/2009, nonché Cass. n. 15723/2011 che, pur affermando che "le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore ... l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti non oggettivamente pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti", ribadisce - implicitamente - la necessità della recinzione laddove tale oggettiva pericolosità sussista).

Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. "è configurabile anche con

riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada quale un ponte (ai sensi dell'art. 1 D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, «barriera stradale di sicurezza» ...), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose ..., in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni" (Cass. n. 3651/2006).

Ne consegue che, ove il sinistro sia riconducibile - anche in parte - all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo).

4.2. Ciò premesso, deve rilevarsi come la Corte di merito abbia del tutto trascurato gli obblighi imposti al custode della strada dal complesso blocco normativo - costituito da fonti di rango primario e secondario - che disciplina le caratteristiche tecniche e costruttive delle barriere laterali di sicurezza da utilizzare sulle reti stradali.

Tale disciplina fa perno sul principio generale che - allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione - impone agli enti proprietari delle strade di provvedere "al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze" (art. 14, co. 1, lettera b), d. lgs. 30.8.1992 n. 285), sulla base della normativa regolamentare emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi dell'art. 13, co. 1, d. lgs. n. 285/92, cit.) e con possibilità di deroga limitata alle strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l'adeguamento, ma "sempre che sia assicurata la sicurezza stradale" (art. 13, co. 2, d.lgs. cit.).

In attuazione della delega contenuta nell'art. 13 del d. lgs. n. 285/92 [nonché dell'analoga delega risultante dal combinato disposto degli artt. 144, co. 1, lettera b), del vecchio c.d.s. e 1, co. 1, lettera f), l. 21.4.1962 n. 181], il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare -

contenuta, fra gli altri, nel D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ("Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"), nel D.M. 3 giugno 1998 ("Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione") e nel D.M. 21.6.2004 - di cui l'Ustundag e i ricorrenti incidentali adesivi hanno specificamente dedotto - col quinto motivo - la violazione o falsa applicazione.

4.3. Sotto altro profilo, va rilevato come la sentenza sia pervenuta a ritenere irrilevante la mancanza di qualunque protezione sulla base di una motivazione meramente apparente, che ha ommesso di valutare effettivamente la resistenza che una barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo.

Si tratta di una circostanza decisiva per il giudizio (e che ha costituito oggetto di discussione tra le parti) rispetto alla quale la Corte si è limitata a richiamarsi a generici "criteri di ragionevolezza e verosimiglianza" (in base ai quali ha concluso che "l'eventuale protezione della strada con il guardrail non avrebbe impedito al bus di precipitare nel vuoto"), che appaiono però privi di qualsiasi concreto significato in riferimento ad una materia connotata da peculiari aspetti tecnici (individuati dal menzionato D.M. n. 223/1992 e dall'ulteriore normativa regolamentare) che necessitavano di un vaglio specifico al fine di accertare se ed in quale misura l'apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze.

Risulta pertanto fondata la censura motivazionale formulata ai sensi del nuovo testo dell'art. 360 n. 5 C.P.C. (applicabile nel caso di specie in quanto la sentenza è stata depositata il 26.11.2012), alla luce della lettura data a tale norma da Cass., S.U. n. 8053/2014, che - per l'appunto - ha ricompreso la "motivazione apparente" nel novero delle ipotesi in cui residua la possibilità di denunciare in Cassazione l'anomalia motivazionale (cfr. anche Cass. n. 7983/2014 che contempla la "sostanziale mancanza di motivazione" e Cass. n. 12928/2014)»...



# LA TRAGEDIA DI DUE GIOVANI FRATELLI DUE VITE SPEZZATE NEL FIORE DEGLI ANNI PERCHÉ UN PONTE NON AVEVA UN GUARDRAIL ADEGUATO

Caso emblematico di grave responsabilità della Pubblica Amministrazione, anche per la sua estrema tragicità ed il risalto mediatico che ha avuto a livello nazionale, è senza dubbio quello dei due fratelli Pierpaolo e Valentina Timperio.

I due giovani, rispettivamente di 27 e 23 anni, residenti a Miglianico, in provincia di Chieti, il 26 ottobre 2014 stanno rientrando a casa dal lavoro a bordo di una Fiat Cinquecento condotta dalla ragazza, e percorrono la Strada Provinciale 33. All'uscita della curva che immette sul rettilineo del ponte sul Foro, però, l'auto sbanda, finisce contro la balaustra, che non regge all'urto, e precipita nella scarpata e nel fiume sottostanti: per i due fratelli non c'è nulla da fare, muoiono entrambi annegati. Appare chiaro fin da subito, anche ai non addetti ai lavori, che quel ponte non è adeguatamente protetto. Sensazioni che trovano puntuale conferma non solo negli esiti della perizia cinematica sull'incidente effettuata dagli esperti di parte a cui la madre dei due giovani si è rivolta, ma anche e soprattutto nelle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'ingegner Gianfranco Di Giovanni, incaricato dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Chieti, Rosangela Di Stefano, per chiarire la dinamica sul sinistro, nell'ambito del procedimento penale a carico di ignoti per la morte dei due fratelli. L'ingegner Di Giovanni conclude innanzitutto che l'incidente non è stato causato da un eccesso di velocità da parte di Valentina Timperio, ed esclude anche un colpo di sonno, poco coerente con la fermata che i due fratelli avevano effettuato pochi minuti prima per riaccompagnare a casa il loro socio. Per spiegare il sinistro restano aperte diverse ipotesi, ad esempio quella di un improvviso malore o di un guasto del veicolo. Ma «l'elemento di rilievo che emerge nell'evento luttuoso, indipendentemente da altre possibili cause attribuibili al conducente o all'intervento di fattori esterni – rimarca il perito del Tribunale – è senza dubbio la grave inadeguatezza strutturale sia della balaustra del ponte sia degli elementi di raccordo (costituiti da pezzi di guardrail) all'ingresso e all'uscita del ponte. Carenze determinate dal mancato rispetto della normativa e da un'esecuzione non conforme alla regola dell'arte da parte del gestore della strada»: la Provincia di Chieti. «Il ponte sul fiume Foro non è dotato di alcuna protezione, non

potendosi definire tale il semplice parapetto adottato, che può essere utile ad evitare cadute di pedoni, ma non è certamente adatto al contenimento di veicoli in caso di fuoriuscita». Una carenza che, secondo Di Giovanni, stupisce per almeno due ragioni: «la prima, perché in precedenza si erano già verificati sul luogo incidenti che avevano registrato la fuoriuscita di veicoli e la caduta degli stessi nell'argine; la seconda, perché sia prima che dopo il ponte le barriere erano state installate, mentre proprio sul ponte erano inesistenti o come tali». L'esperto sgombera anche i residui dubbi circa il mancato rispetto delle normative da parte della Provincia. «La legge (l'art. 2 del D.M. 223 del 18.02.92) dà per scontato che l'ente gestore della viabilità debba impiantare barriere stradali di sicurezza in tutti i tratti di strada pericolosi per la circolazione stradale. Per le strade preesistenti all'entrata in vigore delle varie prescrizioni in merito, l'obbligo di applicazione della norma interviene al momento di interventi di adeguamento delle strade stesse. Nel caso specifico, essendo stati eseguiti lavori nel corso degli anni che hanno previsto l'installazione di barriere di sicurezza prima e dopo il ponte, il gestore della strada avrebbe dovuto tener conto della necessità di installarle anche sul ponte, con gli opportuni raccordi, smantellando i vecchi parapetti danneggiati e assolutamente inadatti alla funzione di protezione (...). L'Amministrazione provinciale, in occasione di precedenti lavori eseguiti sulla Provinciale 33, ha cercato di mettere in sicurezza la viabilità del ponte ma lo ha fatto maldestramente, applicando alle estremità dei parapetti pezzi di guardrail finalizzati a proteggerne l'imbocco. Ma i lavori di posa in opera, oltre a risultare insignificanti dal punto di vista della protezione, non sono stati eseguiti a regola d'arte: i due piantoni del tratto di guardrail curvo sono inconsistenti sia per struttura sia perché infissi direttamente nel terreno, senza adeguata fondazione». Ma l'ammissione di colpa più evidente è rappresentata dal fatto che, dopo la tragedia, al solito troppo tardi, la Provincia di Chieti è corsa ai ripari, provvedendo quanto meno a montare all'imbocco del ponte un guardrail a tre onde saldamente fissato al terreno e degno di tale nome, anche se non ha ancora messo a norma il resto con le necessarie barriere anche lungo il ponte. L'esistenza di un guardrail installato a regola d'arte avrebbe potuto salvare la vita dei due giovani precipitati nel fiume? Anche a questa domanda, quella cruciale, il tecnico del Tribunale risponde in modo affermativo: «Una barriera di adeguata resistenza e montata secondo le regole della buona tecnica, investita a una velocità di circa 65 km/h (quella che si suppone tenesse la Cinquecento condotta da Valentina Timperio, ndr) dalla massa della vettura di circa 1200 kg ne avrebbe rallentato drasticamente la velocità e avrebbe influito sugli effetti dell'incidente, evitando presumibilmente il "volo" nella scarpata e quindi nel fiume, fatale ai suoi occupanti». In altri termini, se la Pubblica Amministrazione avesse messo in sicurezza quell'insidioso tratto di strada come previsto dalle normative, i due giovani sarebbero ancora vivi. Forte anche di queste conclusioni, che sono già di per sé un eloquente atto di accusa, Catia Paravia, la madre di Valentina e Pierpaolo Timperio, lo scorso mese di ottobre ha citato in causa la Provincia di Chieti dinanzi al Tribunale di Bologna.

# Studio 3A breaking news

N.14 DICEMBRE 2015



**Nuova organizzazione  
per il recupero crediti**



**Elisa Donolato nuova  
responsabile dei fiduciari**

Un ruolo chiave che attesta la presenza  
sempre più capillare di Studio 3A in tutt'Italia



**Risarcimento del  
danno ambientale,  
profili di analisi**

La nuova pubblicazione  
di Studio 3A, un altro  
importante passo  
nel cammino della  
tutela dei diritti



Studio **3A**

## LA SQUADRA

Studio3Abreakingnews



# ELISA DONOLATO NUOVA RESPONSABILE DEI FIDUCIARI

## UN RUOLO CHIAVE CHE ATTESTA LA PRESENZA SEMPRE PIÙ CAPILLARE DI STUDIO 3A IN TUTT'ITALIA



Da agosto è stata istituita una nuova figura, quella del responsabile dei "fiduciari", e per ricoprirlo è stata scelta Elisa Donolato, 29 anni, laureata in Economia Internazionale all'Università degli Studi di Padova, da due anni in Studio 3A. **Dottorssa Donolato, in cosa consiste il suo nuovo compito?** Devo fungere da "collante" tra quella che è la gestione esterna, ossia tutti i nostri collaboratori esterni allo studio, e la gestione interna. Se prima, infatti, i rapporti con gli avvocati, i poliambulatori e gli altri soggetti che coadiuvano il nostro operato erano fondati per lo più sulla fiducia reciproca, con l'espansione sempre più capillare di Studio 3A e l'aumento esponenziale dei fiduciari, si è posta la necessità di regolarizzare questi rapporti e di individuare una figura "dedicata" al coordinamento tra l'attività dei collaboratori

esterni e quella dei dipendenti: in caso di problemi con la gestione di una pratica o di un pagamento, il primo riferimento è la sottoscritta.

### Ma quanti sono i fiduciari della società?

Parliamo di una realtà composta di almeno seicento soggetti. Abbiamo oltre un centinaio di avvocati, compresi i domiciliatari, che utilizziamo per gestire quelle pratiche che non si riesce a risolvere in via stragiudiziale e che necessitano dell'intervento di un legale. Ma a questi avvocati fiduciari dobbiamo aggiungere un altro centinaio di medici legali, una cinquantina di periti, una settantina di poliambulatori, duecento carrozzerie, oltre cinquanta imprese di onoranze funebri, senza contare le società e le associazioni con cui collaboriamo, come Codacons, Legambiente, Confindustria, etc. A fronte di numeri così

rilevanti, era indispensabile sgravare la direzione dalla gestione della parte esterna: il fatto di essere stata scelta direttamente dall'Amministratore Unico per seguire questa componente così nevralgica per l'azienda, rappresenta per me una bella soddisfazione professionale, ma anche una grossa responsabilità e una sfida continua.

**Qual è il vantaggio di questa organizzazione?**

Negli anni Studio 3A si è ramificato moltissimo, a cominciare dalla "raccolta" dei sinistri in tutta Italia. Avere dei consulenti commerciali in tutte le regioni e le province italiane, soprattutto quelle più "strategiche" per la frequenza dei sinistri, è fondamentale: la presenza nel territorio ci consente di intervenire in modo sempre più efficace. Lo stesso ragionamento vale anche per i collaboratori esterni. Se, per esempio, c'è bisogno di un fiduciario per un nostro cliente della Sicilia, non partirà più un medico legale o un avvocato da Venezia. Ci sarà sempre un legale di direzione a seguire il caso dalla sede centrale, ma avremo anche un domiciliatario che interverrà direttamente in loco. Stesso dicasi per le cure mediche: il poliambulatorio sarà ricercato nella zona di competenza. Il fatto di avvalerci di collaboratori nelle stesse località dove risiedono i nostri clienti comporta enormi vantaggi: ci permette di essere più tempestivi, di offrire all'assistito tutto ciò di cui ha bisogno il più rapidamente possibile, senza sprechi di tempo e danaro e senza sovraccaricare i nostri collaboratori di direzione. In ogni regione e in ogni provincia si interviene per fornire ai nostri clienti il massimo del servizio: questa è la filosofia.

**Il bilancio, dopo quattro mesi di esperienza?**

La novità, per certi versi, è stata radicale: per tanto tempo si era lavorato con volumi minori di pratiche, era più facile gestire il rapporto personale con i fiduciari e non si era mai fatto il cosiddetto punto della situazione. I primi risultati, tuttavia, sono più che buoni, anche se non è semplice perché ogni pratica ha la sua peculiarità e ogni territorio necessita di una sensibilità diversa. Le difficoltà iniziali stanno anche nel fatto di avere a che fare con professionisti nuovi che prima non si conoscevano, ma finora non abbiamo mai incontrato particolari problemi, trovando dall'altra parte totale disponibilità e cordialità, a conferma di come il nome di Studio 3A sia ormai forte. E poi a me piace molto il rapporto con le persone, potermi confrontare per risolvere i problemi, con lo scopo primario di migliorare il servizio ai nostri assistiti: riuscire a coordinare tutto questo è senz'altro una gratificazione professionale.

**E gli obiettivi futuri?**

Chiudere le questioni ancora sospese e concludere il percorso di questa nuova organizzazione che vede migliorie importanti anche dal punto di vista telematico. Saranno infatti gli stessi fiduciari a caricare nel gestionale delle pratiche tutta la documentazione del loro operato, senza dover passare attraverso la struttura di direzione, e questo ridurrà ulteriormente i tempi; ad esempio, un cliente potrà farsi riparare l'auto in cinque giorni. Un investimento importante dell'azienda anche dal punto di vista informatico, con il consueto obiettivo finale di dare risposte sempre più rapide ed efficaci ai nostri assistiti.

**SERVIZI**

Studio3Abreakingnews



## NUOVA ORGANIZZAZIONE PER IL RECUPERO CREDITI STUDIO 3A FORNISCE ANCHE L'ASSISTENZA LEGALE DIRETTA AI CLIENTI CHE DEVONO RISCUOTERE LE SOMME DOVUTE



La crisi economica globale che ha colpito pesantemente anche l'Italia, secondo molti economisti è stata anche, paradossalmente, una crisi "da credito": non solo per la stretta delle banche nel concederlo, ma anche per quello non riscosso. Molte imprese, infatti, sono state messe in ginocchio, e se non costrette a chiudere, non per i debiti ma perché non riuscivano a incassare quanto dovuto per le loro prestazioni, tra ritardi di pagamento e fatture insolte che hanno generato problemi di liquidità spesso insormontabili.

Si tratta di crediti che l'impresa non riesce a riscuotere dai privati, clienti e altre imprese, ma spesso anche dalla Pubblica Amministrazione. Al riguardo, per quanto la nuova legge imponga alla Pa di pagare i propri fornitori con tempi compresi tra i 30 e i 60 giorni, una parte rilevante dei principali Comuni capoluogo di provincia, delle Regioni, dei Ministeri e delle grandi Asl continua a non rispettare queste scadenze, come emerge da un recente studio della CGIA di Mestre: solo per fare qualche esempio, il Comune di Catanzaro, la maglia nera tra gli Enti locali, paga con 144 giorni di ritardo, l'Azienda sanitaria regionale del Molise con 126, ma anche il Ministero dell'Economia, che pur dovrebbe dare il buon esempio, non è certo un modello di puntualità con i suoi 82 giorni oltre i tempi

stabiliti.

Va da sé che, di fronte a questa situazione che vede l'Italia in grave ritardo rispetto a molti altri Paesi europei, un'efficace attività di recupero crediti può risultare determinante per la sopravvivenza di un'azienda e, in generale, per la stessa tenuta del sistema imprenditoriale. Per questo Studio 3A ha ritenuto di investire su questo servizio, compiendo un deciso salto di qualità e offrendo un "pacchetto" completo dall'inizio alla fine dell'iter, compresa l'assistenza legale diretta.

La società, tra le varie prestazioni, offriva anche prima quella del recupero crediti, con la consueta professionalità, ma soltanto a livello stragiudiziale: si procedeva all'invio di lettere di intenti al soggetto debitore e si richiedeva per i clienti la somma dovuta, cercando di raggiungere un accordo transattivo. In caso di mancata soluzione della vertenza per via bonaria, tuttavia, l'intervento di Studio 3A si esauriva qui.

Da agosto invece, con la riorganizzazione del settore dei fiduciari e del servizio legale, affidati ad Elisa Donolato, è stata introdotta la possibilità di fornire ai clienti che devono recuperare le somme dovute anche il supporto legale nel caso in cui il contenzioso debba intraprendere la via giudiziale.

«Ora, oltre a inviare le lettere d'intento e richiedere le somme dovute attraverso rateizzazioni e altre forme di agevolazione per raggiungere un accordo, Studio 3A offre direttamente anche il supporto completo di un proprio legale di fiducia che seguirà tutte le evenienze del caso, compresi l'eventuale fallimento della ditta debitrice o l'insinuazione nel passivo - spiega la dottoressa Donolato - Dunque, non ci limiteremo più ad una semplice assistenza per il recupero bonario del credito, ma possiamo agire anche legalmente con l'apporto di un professionista fornito dallo Studio».

Un incremento quantitativo e qualitativo del servizio dettato dalla volontà di dare al cliente una tutela completa e reso possibile dal fatto che la società sta aumentando la gamma dei fiduciari a disposizione e in questo modo può fornire ai propri assistiti dei legali specializzati nel settore del recupero crediti, oltre che operanti nella zona di residenza o di attività del cliente.

«Gli onorari dei nostri avvocati fiduciari, inoltre, saranno moderati perché applicheranno ai nostri clienti una scontistica rispetto al tariffario tradizionale - conclude Elisa Donolato - E i nostri assistiti avranno il vantaggio di essere seguiti da un professionista scelto appositamente per il caso specifico sulla base delle sue competenze: il fatto, poi, che lavori a risultato e che venga fornito dalla nostra società è un'ulteriore garanzia di professionalità e serietà. Studio 3A anche qui, come sempre, ci mette la faccia».

Il bilancio di questi primi mesi è buono: Studio 3A ha già assunto la gestione di diverse nuove pratiche che stanno dando ottimi riscontri. L'obiettivo è chiaramente quello di promuovere ed estendere ulteriormente il nuovo servizio, con la consueta mission finale di far valere i diritti dei cittadini. Una mission che in molti casi non va a vantaggio solo del cliente in senso stretto, ma è indirettamente estesa ad una più ampia platea di persone, perché spesso il recupero di un credito per un'attività significa scongiurarne la chiusura e salvare anche tanti posti di lavoro.

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



## LEGAMBIENTE VENETO CONGRESSO REGIONALE, VICENZA

## MEDICI LEGALI CONVEGNO, LUCCA

## MEDICI LEGALI CONGRESSO NAZIONALE, ROMA



Vicenza

### «PER SPAVENTARE LE AZIENDE CHE INQUINANO BISOGNA COLPIRLE SUL PORTAFOGLI»

IL DIRETTORE TECNICO ANDREA MILANESI SPIEGA ALLA PLATEA DI LEGAMBIENTE L'APPROCCIO DI STUDIO 3A NEI CASI DI DANNO AMBIENTALE

In forza di un rapporto di collaborazione sui temi ambientali in atto da tempo, Studio 3A è stato invitato a portare il proprio contributo, attraverso il suo direttore tecnico, Andrea Milanese, all'ultimo congresso regionale di Legambiente Veneto, tenutosi lo scorso 14 novembre a Vicenza.

Un intervento, quello del dottor Milanese, intitolato "Difesa individuale dal danno ambientale? Oggi è possibile, assieme", nel quale il Direttore tecnico di Studio 3A ha spiegato l'approccio innovativo - per dirla con lo stesso presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro - tenuto dall'azienda nei vari casi di danno ambientale che si è trovata a seguire, privilegiando l'azione civile in luogo di quella penale.

Una relazione che ha fornito molti e interessanti spunti di discussione alla platea e che si riporta qui di seguito per esteso.



Dott. Andrea Milanesi

Direttore Tecnico sinistri complessi di Studio 3A

*«Ringrazio Legambiente che oggi ci dà la possibilità di presentarci e di raccontare il nostro approccio alla materia del danno ambientale. Siamo una società che da vent'anni è specializzata in materia di responsabilità civile: diamo assistenza a chi ha subito un danno, che può scaturire da mille ragioni.*

*Il fatto che determina il danno può essere di qualsiasi tipo e tra questi vi è anche quello ambientale. Negli anni abbiamo rilevato nella nostra esperienza - ma non solo noi, è sotto gli occhi di tutti - ciò che avviene quando vi è un danno ambientale: lo vediamo ai telegiornali, lo leggiamo dai giornali, pensiamo al problema dell'amianto a Casale Monferrato, all'Ilva. Vediamo grandi inchieste penali, le indagini preliminari disposte dai pubblici ministeri, il rinvio a giudizio degli amministratori e dei dirigenti delle società che hanno determinato il fatto di inquinamento, con delle eventuali conseguenze sulla salute delle persone, centinaia di costituzioni di parte civile. Ma dimentichiamoci per un momento quella che è la responsabilità penale dei singoli amministratori di queste aziende e guardiamola dal punto di vista del risarcimento del singolo cittadino che abita in quell'area. Ebbene, dell'esito dei*

*risarcimenti non si sa più niente. E, soprattutto, non si comprende perché sia stata fatta la scelta della costituzione di parte civile nel penale; perché i legali che seguono queste persone, questi danneggiati, decidono di farli attendere anni di cause penali, un primo grado, un secondo grado e poi spesso la Cassazione: a volte gli imputati riescono addirittura ad essere assolti perché il reato è prescritto.*

*E i danneggiati, i cittadini che abitano in quell'area? Il nostro approccio, diverso da quello che comunemente si attua, nasce dall'esperienza che abbiamo visto in molti casi di contaminazione da amianto: lavoratori e persone danneggiate dall'esposizione all'amianto, fatti che hanno determinato inchieste da parte della Procura, dei rinvii a giudizio di amministratori delle aziende.*

*Noi però intanto, parallelamente, abbiamo fatto visitare queste persone danneggiate, esaminato le cartelle cliniche e, mettendo da parte per un momento l'aspetto delle responsabilità penali, siamo andati civilmente a richiedere il danno a chi ha fatto esporre all'amianto i soggetti lesi. In questo modo, siamo arrivati a un risarcimento equo, giusto, parametrato in base ai calcoli di quantificazione del danno, senza dover attendere dieci*

anni di giudizio penale.

Quest'esperienza ha portato a chiederci: ma perché non estendere quest'approccio anche alle grandi inchieste, ai casi di macro-inquinamento di determinate aree? Nel nostro ordinamento, c'è la strada di seguire l'inchiesta penale, di costituirsi parte civile, oppure vi è la strada di non costituirsi. Costituirsi parte civile nel penale vuole dire, in sostanza, porsi come persona offesa e chiedere al giudice, quando emetterà la sentenza, di dichiarare che si ha diritto ad un risarcimento. L'altra strada è quella di non costituirsi parte civile e di partire immediatamente con un'azione civile, cioè andare davanti a un giudice civile subito, senza attendere l'esito del dibattimento e la condanna dei responsabili nel penale, per essere risarciti dall'azienda che ha determinato quel fatto di inquinamento. In effetti, per il danneggiato da un fatto di inquinamento, se andiamo a vederla sotto il profilo del risarcimento, di ciò di cui ha diritto, la responsabilità penale del singolo amministratore aziendale che viene accertata dal giudice penale è irrilevante, essendo l'azienda che ha determinato quel danno.

L'approccio che noi abbiamo e che stiamo cercando di trasmettere come messaggio, snaturando un po' le logiche che in questi ultimi trent'anni hanno invece caratterizzato l'approccio al risarcimento del danno in materia ambientale, è proprio questo. Nel momento in cui la Procura termina le indagini preliminari, e i suoi consulenti e tecnici hanno accertato che in quell'area vi è un fatto di inquinamento grave, che porta a disporre il rinvio a giudizio dei singoli amministratori di quell'azienda, relativamente alle loro singole e specifiche responsabilità penali, immediatamente, tutte insieme, le persone che risiedono in quell'area devono cominciare ad avanzare pretese.

Questo per due ordini di ragioni. La prima, perché il nostro diritto sotto questo profilo ci aiuta: quando il fatto di inquinamento scaturisce da un'azienda che esercita attività cosiddette "pericolose", pensiamo l'industria chimica, l'articolo 2050 del nostro codice civile prevede che, in caso di danno ambientale, sia la stessa azienda a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Questo vuol dire che in ambito civile vi è l'inversione dell'onere della prova, che invece non c'è nel penale: nel civile sono loro che devono a monte dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare quel fatto illecito, quindi il danno da inquinamento. È l'azienda che lo deve dimostrare, non è la responsabilità penale del singolo amministratore, che poi verrà perseguita in ambito penale. La seconda ragione è questa: nel penale, prima di condannare qualcuno come penalmente responsabile per un determinato fatto, vige il principio dell'alta probabilità logica. Se la responsabilità non è dimostrata in maniera diretta, perché non si riesce a dimostrarlo, perché non è un reato di qualcuno che ha commesso un qualcosa in flagranza, si ragiona per forme deduttive e l'insieme di tutte queste deduzioni deve portare a un convincimento di alta probabilità logica, per dirla tecnicamente.

Nel civile questo principio dell'alta probabilità logica non c'è, ma soccorre un altro principio che è quello probabilistico: è cioè sufficiente il 50 per cento più uno che quel fatto abbia

determinato quell'illecito, e quindi di conseguenza il danno, affinché vi sia la responsabilità civile da cui poi dichiara il diritto a essere risarciti.

A maggior ragione, dunque, noi non comprendiamo, come azienda, l'approccio che c'è sempre stato in questi ultimi venti-trent'anni a fatti di inquinamento ambientale, pensiamo all'Ilva a Taranto. Non capiamo perché bisogna aspettare anni di penale, che i reati cadano in prescrizione, perché bisogna costituirsi parte civile per poi magari fare degli accordi durante il penale.

Non vi è motivo di fare questo. Supponiamo, poi, che dopo la costituzione di parte civile vada tutto bene: non si prescrive il reato, il giudice di primo grado condanna a una determinata pena il tal amministratore e dichiara che il danneggiato ha diritto a essere risarcito. Ma la quantificazione che fa il giudice penale di quel danno è inferiore a quella che poi invece andrebbe a statuire un giudice civile, e quindi alle aziende che inquinano il civile fa molta ma molta più paura. Perché nel penale devi accertare la responsabilità del singolo amministratore delegato, del singolo direttore, del singolo dirigente, che quando verrà condannato, alla fine dei tre gradi di giudizio, fra dieci-dodici anni, se l'atto non si è ancora prescritto, magari è già andato a fare danni da qualche altra parte.

Se invece si "aggredisce" subito l'azienda nel civile, innanzitutto devono mettere a budget - e gli crea passivo sui loro bilanci - un'ipotesi di risarcimento, e incominciamo a toccarli sul borsellino: è questo l'unico modo per spaventarli, anche sotto il profilo dell'ambiente.

Dimentichiamoci per un momento anche del risarcimento: vogliamo parlare di ambiente, di deterrenza affinché certe cose non succedano più. Bene, se incominciamo a spaventarli su quello che devono accantonare per eventuali risarcimenti, non di qui a 10-15 anni, ma tra due, tre, ecco che forse, piano piano, anche nella mente degli amministratori di grandi multinazionali, di grandi imprese, di grande aziende che inquinano, qualche cosa incomincia a cambiare.

Il periodo attuale, peraltro, a livello proprio storico-giuridico, ci agevola tantissimo perché la recente introduzione, dal giugno-luglio di quest'anno, del reato ambientale sta iniziando a spaventare. Gli amministratori delegati di molte aziende, anche di piccole e medie imprese che fino a qualche tempo fa non si preoccupavano minimamente di assicurarsi per eventuali danni ambientali, stanno incominciando a chiamare le compagnie di assicurazione per farsi fare dei preventivi, delle ipotesi di polizze che li possano coprire sotto questo profilo. Saremo degli sciocchi, noi cittadini, noi danneggiati da macro situazioni, se il risarcimento non glielo andiamo a chiedere, se stiamo lì ad aspettare gli esiti di tre gradi di giudizio nel penale.

Questo approccio implica un cammino graduale, non si riesce ad attuarlo dall'oggi al domani, ma è importante cominciare a sensibilizzarsi in questo senso.

Prendiamo ad esempio la responsabilità medica, un caso di malpractice, di responsabilità di un medico, di un chirurgo, di un ospedale. Nel momento in cui la Procura ha accertato che il fatto vi è stato, che vi è un nesso di causa tra la cattiva condotta

del medico e dell'ospedale con l'evento (morte di una persona o il peggioramento del suo stato di salute), in genere si va subito dalla compagnia di assicurazione di quel medico o di quell'ospedale a trattare il risarcimento del danno; non si aspetta l'esito penale che accerta le reali responsabilità penali di quel medico. Non si comprende perché questo non lo possiamo fare anche nell'ambito ambientale.

Questo anche a fronte del fatto che vi sono tante voci di danno a seguito di un danno ambientale, che molto spesso vengono trascurate e che non riguardano solo la lesione fisica di una persona a seguito di una contaminazione ambientale, che fa parte del cosiddetto danno evento: succede un qualcosa che determina un evento, io sto male, mi sono ammalato. Alludo a un'altra importantissima voce di danno, che ormai la nostra Corte di Cassazione riconosce da oltre dieci anni, che è il danno-conseguenza: vale a dire, io non ho un evento, non sto male, non mi sono ammalato, ma per il semplice fatto di risiedere in un'area che si sa essere inquinata (io tutti i giorni accompagno i figli a scuola, lavoro in quella zona), e di sapere questo, patisco un danno esistenziale: il danno conseguenza che abbiamo diritto di vederci risarcire.

Immaginate se alla fine degli anni Novanta, quando il Pm Felice Casson inizia l'inchiesta sul Petrolchimico e partono i primi rinvii a giudizio dei dirigenti Montedison, 120-130mila abitanti di Mestre e Marghera, anche gente che stava bene e che non lavorava dentro il Petrolchimico, che non aveva respirato il Cvm, fossero andati tutti insieme dal giudice civile al Tribunale di Venezia a chiedere il risarcimento del danno esistenziale. Cosa avrebbe fatto Montedison? Non lo sappiamo, ma sicuramente si sarebbero spaventati molto di più.

Lucca

## IL DIRETTORE TECNICO DI STUDIO 3A PARLA AI MEDICI LEGALI

LA TRATTATIVA DEL DANNO DOPO LA PERIZIA MEDICO LEGALE

È stata un'esperienza qualificante, che conferma anche la crescita di autorevolezza di Studio 3A, la prima partecipazione della società, con il proprio Direttore Tecnico Sinistri Complessi, Andrea Milanese, a un evento del S.I.S.M.L.A., il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle

Assicurazioni. Il seminario "La valutazione del danno "oltre" il biologico" si è svolto il 2 ottobre a Lucca, nell'ambito del congresso nazionale Comlas, la Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale. Davanti a decine di medici legali, il dottor Milanese, con il suo intervento su "Perdita di chances - Danno da lutto - Danni riflessi", ha tentato un approccio innovativo rispetto alle dinamiche consuete dei convegni in materia di medicina legale e risarcimento del danno, e ha colto l'occasione per trasmettere alla platea il passaggio dalla teoria alla pratica: vale a dire, come gli spunti di riflessione della Corte di Cassazione e del diritto ordinario si tramutano poi nella concretezza della liquidazione del danno.

Milanese ha analizzato una serie di passaggi, le difficoltà di fronte "ai muri" che le compagnie di assicurazione creano, e come il diritto, inteso sotto il profilo della giurisprudenza creatasi negli anni, e come la medicina legale possano aiutare ad abatterli.

Il Direttore Tecnico di Studio 3A è partito da un'analisi pratica di come le considerazioni della Corte di Cassazione, della giurisprudenza di merito e della stessa medicina legale, si scontrino con ragionamenti di opportunità economica delle compagnie di assicurazione, e di come poi alla fine accada spesso che la liquidazione dei danni sia, nel concreto, un appiattimento di tante teorie che invece andrebbero valorizzate.

Quindi, ha spiegato ai medici legali che cosa c'è "dopo": dopo che i medici hanno relazionato, valutato e in parte anche quantificato un danno. "Che cosa avviene quando poi noi interlocutori ci facciamo portavoce di quei danni che i medici legali hanno quantificato presso i responsabili civili, per lo più le compagnie di assicurazione? Che risposte abbiamo? Ed esse hanno un senso giuridico, medico legale, o no?" si è chiesto il Direttore tecnico di Studio 3A.

Per alcuni casi ha risposto positivamente, chiarendo che non sempre nelle compagnie si trovano interlocutori incapaci di ascoltare. Ma ha altresì sottolineato come spesso politiche di gestione interna di questi "colossi" non permettano di valorizzare danni che invece sono ormai conclamati e riconosciuti dalla giurisprudenza italiana: le grandi conquiste dei percorsi giurisprudenziali compiute dall'Italia, all'avanguardia rispetto ai Paesi occidentali, spesso sono



difficilmente valorizzabili nel concreto, entrando in gioco altri interessi.

Infine, ha sostenuto l'importanza di coinvolgere in queste problematiche anche i medici legali, "perché anche loro possono contribuire a stare più attenti nell'aiutarci a farci portavoce di questi messaggi, nelle note, nelle riserve, nelle indicazioni che danno sulle loro relazioni" ha concluso.

Roma

#### COME POTREBBE CAMBIARE LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

ANDREA MILANESI SPIEGA AL CONGRESSO NAZIONALE S.I.S.M.L.A. LE POSSIBILI CONSEGUENZE DEL "DDL CONCORRENZA"

Dopo il seminario di Lucca, Andrea Milanesi ha avuto modo di portare il suo contributo anche ad un altro grande evento del Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni: il suo congresso nazionale, tenutosi a Roma dal 5 al 7 novembre, alla Pontificia Università Teologica San Bonaventura.

Anche nella circostanza, il Direttore tecnico di Studio 3A ha proposto una relazione molto concreta, ricca di numeri e di cifre, sul tema: "DDL concorrenza e liquidazione del danno biologico: le probabili prospettive di cambiamento nel concreto del risarcimento e le conseguenze per i danneggiati e per le compagnie di assicurazioni".

In estrema sintesi, il dottor Milanesi, attraverso dei conteggi, ha dimostrato ai medici legali in sala come potrebbe cambiare il mondo della liquidazione del danno in un prossimo futuro, se questa riforma, di cui tutti gli addetti ai lavori sono in attesa, quella della rivisitazione del valore economico del punto, dovesse avere gli stessi requisiti e le stesse caratteristiche di quella che già c'è stata con la legge 57 del 2001 e con l'introduzione delle cosiddette Ministeriali.

E qui il Direttore Tecnico Sinistri Complessi di Studio 3A ha lanciato un grido d'allarme, chiarendo, numeri alla mano, quanto questo potrebbe rappresentare un danno enorme per i danneggiati: non per niente la lobby delle compagnie di assicurazioni sta operando una pressione fortissima, e da diversi anni, per andare a rivisitare il valore del punteggio del danno biologico.

Secondo le stime di Milanesi, se di qui a sei anni il risparmio per le compagnie fosse del 25%, com'è avvenuto tra il 2005 e il 2011 (è stato preso un arco temporale indicativo), è facilmente immaginabile quanto questo risparmio sarebbe enorme se moltiplicato per le decine di migliaia di sinistri all'anno gestiti da una compagnia media: si parla di centinaia di migliaia di euro, che diventerebbero milioni se spalmati negli anni.

Per converso, per il singolo danneggiato questa riforma, sempre ovviamente che siano mantenute le previsioni, determinerebbe una lesione del 25-30% di abbattimento del suo diritto a essere risarcito. Quindi, da un lato un risparmio enorme per le compagnie di assicurazioni, dall'altro una riduzione dei diritti acquisiti per le singole persone, che preoccupa non poco.

## PUBBLICAZIONI

### Studio3Abreakingnews



# RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE, PROFILI DI ANALISI L'AUTRICE FRANCESCA BOSCOLO PRESENTA IL NUOVO VOLUME DELLA COLLANA DI STUDIO 3A



Il manuale giuridico "Risarcimento del danno ambientale. profili di analisi" è una guida approfondita per conoscere tutte le tipologie di danno esistenti in materia ambientale: un libro che si propone di aiutare i danneggiati, ma anche gli operatori del diritto, a comprendere cosa e quando sia giusto risarcire. Punto di

partenza dell'esposizione è la nozione di "ambiente" quale bene giuridico primario dell'individuo e dell'intera collettività e, come tale, riconosciuto e tutelato da numerose leggi. Ogni alterazione dei beni naturali o il loro degrado possono mettere in serio pericolo la vita degli individui e delle generazioni future. Ciò nonostante, sempre più spesso si può assistere ad eventi di inquinamento da parte dell'uomo che deturpa l'ambiente che lo circonda in nome del proprio sviluppo e progresso, e della propria avidità e brama di potere, senza considerare le conseguenze irreparabili per gli altri individui e per le risorse naturali non più in grado di rinnovarsi. Può trattarsi di eventi improvvisi ed accidentali oppure dell'accumulo di sostanze tossiche e di inquinamento progressivo in grado di manifestarsi in modo lento e graduale nel tempo. Le conseguenze sul piano umano e sotto l'aspetto economico possono essere molteplici. Pertanto, la persona che ritenga di aver subito un danno, a causa dell'inquinamento, può agire in via autonoma contro l'inquinatore ovvero contro il responsabile del fatto lesivo per pretendere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Primo fra tutti, il risarcimento per la lesione della propria salute, che è un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito e strettamente connesso con il diritto alla salubrità dell'ambiente. Le sorgenti dell'inquinamento ambientale che possono provocare il cancro e la malformazione dei feti nel grembo materno, o innescare nell'individuo patologie anche gravi, sono molteplici ed i loro effetti dipendono dalle diverse concentrazioni delle medesime sostanze nell'aria, nell'acqua, nel suolo, nei cibi ingeriti dall'essere umano. Oltre alla



concentrazione dei materiali tossici, ciò che è determinante per la compromissione della salute della persona sono i tempi di esposizione alla contaminazione ambientale. Inoltre, il danno alla salute si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche ai danni psichici (depressione, psico-patologie, sindrome ansiosa, ecc.). Quest'ultimi sono valutati anche nelle ipotesi di morte o malattia di una persona e nella influenza che tali circostanze abbiano avuto nella psiche dei familiari. In caso di vittime secondarie, le reazioni di tipo depressivo ed ansioso possono essere dovute al lutto o a gravi menomazioni riportate dai congiunti conviventi, specie se questi siano coinvolti nell'assistenza al danneggiato dall'inquinamento. Oltre alle conseguenze sul piano umano, la contaminazione ambientale può avere anche gravi ripercussioni sull'economia del paese colpito dal disastro. Le conseguenze economiche di un ambiente insalubre possono essere molteplici e coinvolgere tutte le attività dell'area travolta dagli effetti nocivi. Il primo impatto è certamente la perdita di attrazione turistica, che riguarda non soltanto il turismo culturale o di divertimento ma anche, e a maggior ragione, quello gastronomico e naturalistico. L'inquinamento può ridurre la resa delle attività commerciali e artigianali sino alla loro cessazione e ha, in particolare, notevoli ripercussioni sulle attività agricole e di allevamento. I manufatti e i prodotti tipici locali, specie

agroalimentari e derivati, vengono screditati. Anche gli immobili possono subire una contrazione del loro valore. Ad esempio, di recente la vicenda delle immissioni di sostanze nocive nell'aria, da parte del complesso industriale per la lavorazione dell'acciaio a Taranto, ha determinato un forte deprezzamento degli immobili urbani nei quartieri più esposti alla contaminazione industriale. In tutti i casi in cui l'inquinamento abbia determinato un danno all'integrità del patrimonio, è possibile per il danneggiato agire per il risarcimento del pregiudizio subito. Quest'ultimo, sostanzialmente, consiste nella sottrazione o diminuzione del patrimonio e la funzione del risarcimento del danno è quella di rimettere il patrimonio del soggetto leso nella situazione precedente alla commissione dell'illecito altrui. Il libro, oltre ad una panoramica completa sulle tipologie di danno esistenti, ripercorre le tappe fondamentali dell'allineamento dell'Italia alla normativa europea in materia ambientale. E' proprio attraverso questo percorso di adeguamento che l'ordinamento giuridico italiano ha rafforzato la propria capacità sanzionatoria e di prevenzione nelle ricorrenti ipotesi di inquinamento ad opera dell'uomo. Tra le ultime novità introdotte vi è la storica e attesissima legge sui delitti contro l'ambiente, che rappresenta un nuovo ed efficace strumento di repressione della criminalità ambientale.

**Dott.ssa Francesca Boscolo**

# UN ALTRO IMPORTANTE PASSO NEL CAMMINO DELLA TUTELA DEI DIRITTI LA NUOVA PUBBLICAZIONE CONFERMA L'ATTENZIONE E L'IMPEGNO DI STUDIO 3A SUL VERSANTE AMBIENTALE

La conoscenza dei diritti di cui ognuno dispone è spesso un percorso ad ostacoli, caratterizzato da dubbi, controverse sentenze della magistratura da interpretare, oltre che da un difficile inquadramento della propria condizione personale, se rapportata ai presupposti che la legge impone per potere sostenere di trovarsi in una posizione legittimata da una tutela specifica. Ma se vi è una certezza per quanto riguarda la tutela nell'ordinamento e nella giurisprudenza italiana, questa è sicuramente ravvisabile quando si parla del bene salute, e quindi il diritto al vedere garantita la propria integrità psico-fisica.

La forza giuridica di questa tutela sotto il profilo del diritto sostanziale, cristallizzata anche dalla Costituzione, è talmente assorbente, da estendersi a qualsiasi circostanza fattuale e a qualsiasi causa che possa determinare una lesione del diritto al bene salute.

Tuttavia, la mediaticità spesso eclatante delle notizie in merito ai danni ambientali e alle conseguenti inchieste penali non offre quasi mai una sufficiente informazione anche sui diritti ad essere risarciti, qualora si sia vittima degli stessi.

Chissà quante volte il comune cittadino, ascoltando un telegiornale oppure leggendo un articolo di carta stampata riguardante le tristi vicende di territori del nostro Paese devastati e deturpati nella loro salubrità da criminali politiche di produzione industriale, si sarà chiesto: "ma se fosse capitato a qualche chilometro da casa mia, quali sarebbero stati i danni fisici e patrimoniali per i quali avrei avuto diritto ad un risarcimento, per me e per la mia famiglia?"

Questo libro è una risposta sintetica ma molto efficace a questo spontaneo e naturale interrogativo, che consente al lettore anche una presa di coscienza di come il territorio in cui vive, lavora e cresce i suoi figli, è soprattutto un suo patrimonio, sia se correlato alla sua salute fisica, sia alla sua

attività professionale. Ed è anche espressione della forza giuridica del diritto alla salute, descrivendo con semplicità e incisività come, anche nei casi in cui questo bene essenziale non è pregiudicato da fatti violenti e accidentali, ma magari dalla fabbrica dietro casa, oppure da una produzione di sostanze chimiche lontana chilometri, questo diritto non viene meno, ma anzi si rafforza di una serie di garanzie a tutela, sia in termini di prevenzione sia di risarcimento del danno, che gravano addirittura sulle istituzioni nazionali. Vengono infatti descritti nel testo, prima i fondamenti del diritto da cui attingere per vedersi tutelati, e, successivamente, le conseguenti poste risarcitorie a cui un qualunque cittadino ha diritto quando si trova vittima di un danno da inquinamento.

Puntuale e compiuto è quindi il richiamo ad una breve storia del danno ambientale nel nostro ordinamento, così come attuale e precisa risulta essere la descrizione del duplice profilo della materia, civilistico e penalistico, che vede espressi rimandi a quanto previsto dall'introduzione del Codice dell'Ambiente nel 2006, oltre che alla recente novella legislativa dell'estate 2015, che introduce nuove figure di reato in tema di danno all'ambiente: argomenti, questi, a cui vengono dedicati specifici capitoli.

Infine - vero cuore del libro, oltre che uno degli elementi più utili e preziosi del lavoro dell'autrice -, risponde alla curiosità e alla giusta necessità di sapere del lettore l'ampia descrizione di tutte le tipologie di voci di danno che possono emergere, e che devono essere valutate quando si è vittima di un disastro ambientale, piccolo o grande che sia.

Il libro, a questo riguardo, ha il pregio di introdurre il lettore nella materia, guidandolo da una visione ampia di cosa si intenda per danno e diritto al risarcimento nell'ordinamento italiano, e quindi dalla descrizione della bipolarità del danno in Italia, fra patrimoniale e non patrimoniale, fino alla specificità della materia ambientale.

Questo testo, in definitiva, è un ottimo esempio dell'applicazione del principio del passaggio dalla teoria alla pratica di una specifica disciplina, nella fattispecie quella dal danno ambientale.

Fortemente voluta da Studio 3A, questa nuova pubblicazione è la dimostrazione concreta del fitto impegno sul fronte dell'ambiente della società, che gestisce diversi casi di inquinamento ambientale in tutta Italia, e del lungo percorso di conoscenza e di approfondimento compiuto su questa delicata materia. Un impegno non limitato all'individuazione delle responsabilità nei casi specifici, ma che si estende anche a un'attività di informazione e di sensibilizzazione, con l'obiettivo di contribuire a cambiare le cose e ad arrivare ad una generale presa di coscienza e ad una maggiore consapevolezza di come l'ambiente che ci circonda sia un patrimonio nostro, di tutti, che come tale va rispettato e preservato, e di come ne discendano dei diritti che non possono essere lesi senza che questo non comporti l'obbligo al risarcimento da parte del responsabile. Che è poi anche il messaggio più pregnante che ci lascia quest'opera.



## PUBBLICAZIONI

Studio3Abreakingnews



# EL MOSTRO PROTAGONISTA IN ITALIA E NEL MONDO PRESENTATO AL FESTIVAL CINEMAMBIENTE, IL CORTO SOSTENUTO DA STUDIO 3A SULLA CORAGGIOSA STORIA DI GABRIELE BORTOLOZZO È STATO PREMIATO ALL'INTERFILM DI BERLINO



Ormai ha "librato le sue ali" e sta facendo incetta di partecipazioni anche in concorsi internazionali, a conferma della sua pregevole fattura contenutistica ma anche della sua pregevole fattura artistica. Per la soddisfazione di tutti coloro che ci hanno creduto e lavorato, il progetto cinematografico e culturale de "El Mostro. La coraggiosa storia di Gabriele Bortolozzo", stemperata la parziale delusione per la mancata vetrina al Festival del Cinema di Venezia, è decollato, al di là di ogni più rosea aspettativa. Il cortometraggio, realizzato da Studio Liz con il contributo fondamentale di Studio 3A, e dedicato alla figura dell'operaio del Petrolchimico simbolo della lotta contro l'inquinamento e la "strage" da Cvm a Porto Marghera, in occasione del ventennale della sua scomparsa, è stato ammesso e presentato in anteprima italiana l'8 ottobre scorso alla diciottesima edizione del Festival "CinemAmbiente", rassegna torinese dedicata ai temi ambientali, nell'ambito della sezione "Panorama Italia". Non solo. L'opera sta volando in giro per il mondo per partecipare a tante altre importanti rassegne internazionali e a novembre, tra le altre, è stato presentato, questa volta in concorso, alla trentunesima edizione dell'Interfilm di Berlino, fortemente voluto dai selezionatori per

la Green Film Competition, e si è aggiudicato il premio Green Film Online Award. Inoltre, è candidato alla partecipazione ai festival di Vancouver e Buenos Aires. Riconoscimenti che premiano l'impegno artistico e civile dell'opera. Marghera ha rappresentato per lungo tempo un sogno fronte laguna: era il miraggio di un lavoro sicuro, la certezza di poter comprare il necessario, di mandare i figli a scuola, di minor fatica e maggior reddito. Era l'America in provincia. Gabriele Bortolozzo, uomo mite, spiritoso, dotato di immaginifica lungimiranza, ha rotto quell'incantesimo: fu uno dei primi, e certamente il più determinato, a denunciare quel disastro ambientale e il rischio per la salute dei lavoratori suoi colleghi, e l'enorme mole di documentazione che raccolse con puntigliosa meticolosità costituì la base del "celebre" processo. Ha costretto tutti a guardare in faccia la realtà. Lo ha fatto con coraggio, ma in solitudine, ed è scomparso troppo presto, non senza però affidare a tutti una grande eredità, e un monito per tutte quelle realtà in cui, sfortunatamente, le esigenze della produzione industriale e del lavoro non trovano un giusto equilibrio con l'imprescindibile necessità di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Studio Liz, casa di produzione indipendente di Venezia, ha raccolto quell'eredità, producendo "El Mostro", con Studio Magoga; ha riunito un gruppo di creativi veneziani, a cominciare dai registi Lucio Schiavon e Salvatore Restivo, per alimentare la memoria dell'impegno civile di Bortolozzo, raccontando con un linguaggio ispirato, artistico e trasversale, questo "risveglio". Dunque, un lavoro dalla profonda valenza civile condensato in 12 minuti, ma anche estremamente innovativo, sia per il genere scelto, quello del corto animato, sia per il metodo del crowdfunding attuato per attingere finanziamenti collettivi. El Mostro ha l'ambizione di voler offrire nutrimento alla discussione e al dibattito su temi nevralgici e di asfissiante emergenza: lavoro, diritti, salute, benessere, e, soprattutto, ambiente.

Un argomento, quest'ultimo, di estrema attualità, a Venezia come in tutta Italia, dove, nonostante l'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente, si sconta ancora una grave mancanza di applicazione delle norme per la prevenzione del rischio di inquinamento. Quello di Porto Marghera sembrava solo un terribile capitolo, una parentesi della storia del Paese, chiuso con amarezza da una sentenza di primo grado ingiusta ed una condanna in Cassazione che ha confermato il secondo grado, ma reso di fatto inapplicabile per la sopraggiunta prescrizione di molti dei capi di imputazione. In realtà, la sua triste storia continua a ripetersi ancora oggi in moltissimi altri poli industriali sparsi in tutta la penisola, e non solo. I casi dell'Ilva di Taranto o della Terra dei Fuochi, solo per citarne un paio, ripropongono con forza quanto sia sempre di attualità la battaglia di Bortolozzo.

Ed è qui che si inserisce l'intervento e il sostegno di Studio 3A, la società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini, che con questa partnership ha voluto riaffermare il proprio ruolo e impegno forte sul fronte ambientale, contribuendo anche alla fondamentale azione d'informazione e di sensibilizzazione rispetto a tematiche che, fuori dalla stretta agenda della cronaca, rischierebbero di passare in secondo piano.

"Attraverso questa originale produzione culturale, abbiamo inteso mantenere vivi l'eredità e il messaggio di Gabriele Bortolozzo e accendere, più in generale, i riflettori sulla problematica ambientale, su cui siamo attivamente impegnati seguendo diversi casi di danni da inquinamento in tutta Italia" spiega l'Amministratore Unico della Società, Ermes Trovò.

"Siamo felici di essere riusciti a mantenere l'impegno preso con tutti coloro che in questi mesi ci hanno dimostrato vicinanza, affetto e adesione - aggiunge la produttrice esecutiva, Elisa Pajer - Il progetto, attraverso il crowdfunding è arrivato a coinvolgere più di cento finanziatori dal basso che insieme a Studio 3A hanno contribuito a rendere l'iniziativa concreta. La produzione e i professionisti intervenuti hanno lavorato senza sosta per portare a compimento l'opera in occasione dell'anniversario. Ora l'obiettivo è far conoscere al grande pubblico questo lavoro, che siamo certi sarà un'occasione per tornare a riflettere e ricordare con maggior lucidità la storia di un uomo coraggioso da cui tutti possiamo trarre ispirazione e la sua battaglia civile".

**SOCIALE**

Studio3Abreakingnews



## SEMPRE VICINI ALL'ASSOCIAZIONE ALESSANDRA CLAMA RAGGIUNTO L'OBIETTIVO DELL'APPARTAMENTO PRESSO IL "GERVASUTTA" PER CHI È IN TERAPIA E I LORO FAMILIARI

Un altro grande obiettivo è stato raggiunto: l'alloggio per ospitare i pazienti cerebrolesi in cura al "Gervasutta" di Udine e i loro familiari è realtà. Lo scorso 16 ottobre, nello studio del notaio Frattasio, Donatella De Bernardi, la battaglia mamma di Alessandra Clama, ha firmato il rogito per l'acquisto, da parte dell'Associazione che porta il nome della figlia, di un appartamento, in via Gervasutta 14, nei pressi dell'istituto di medicina fisica e riabilitativa, struttura ospedaliera di riferimento regionale per il trattamento dei pazienti portatori di menomazioni neuromotorie, cardiorespiratorie e con patologie croniche polisistemiche disabilitanti, che richiedono interventi di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione. La giovane di Cervignano, oggi trentunenne, il 20 aprile 2010 è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale sulla Strada Regionale 352, ad Aquileia, mentre andava al lavoro, finendo contro un platano, che peraltro lì non ci doveva stare: i familiari per avere giustizia si sono rivolti a Studio 3A, ed è stata citata in causa Friuli Venezia Giulia Strade, ente gestore della strada incriminata. Ma questa è un'altra storia. La giovane sopravvive per miracolo, ma la diagnosi è impietosa: stato vegetativo con minima coscienza. I medici non danno alcuna speranza di recupero. Ma la mamma, sostenuta dai fratelli di Alessandra, non si dà per vinta: appena possibile si porta a casa la sua ragazza, pur tra mille difficoltà dal punto di vista medico e logistico, la segue 24 ore su 24 e riesce a farle compiere dei piccoli ma immensi passi avanti. Oggi Alessandra riconosce le persone, ride se in televisione fanno una battuta spiritosa, capisce e riesce a entrare in contatto con l'esterno, anche se, ovviamente, a suo modo. Ma quello che ha fatto la signora Donatella va ben al di là del caso della figlia, avendo trasferito questa energia anche sulle altre persone nella stessa situazione di Alessandra: "se l'avessi fatto solo per lei, nessuno l'avrebbe fatto per gli altri. In questi drammi si è soli" spiega la mamma, denunciando l'assenza delle istituzioni. Nasce così l'Associazione Alessandra Onlus che,



autofinanziandosi con mercatini di collane e altri oggetti prodotti dai volontari, feste, marce, concerti e tanti altri eventi, e grazie a varie donazioni, è riuscita ad aprire una sede a Terzo di Aquileia dove, tra l'altro, c'è una palestra per le attività motorie dei disabili cerebrolesi, viene fornito supporto psicologico ai familiari che si trovano a gestire situazioni simili e i cui locali vengono messi a disposizione anche di altre realtà, come un gruppo di bambini autistici che si ritrovano due volte a settimana con degli esperti di forme di comunicazione. Il tutto in forma gratuita. Il grande obiettivo della signora De Bernardi, però, era acquistare, attraverso anche l'apporto dei tanti soci della Associazione, una "base" vicino al Gervasutta da mettere a disposizione gratuitamente, come spiega, "dei pazienti con gravi cerebrolesioni - e dei loro familiari - per i lunghi cicli di day hospital di cui hanno bisogno. Anziché portare su e giù due-tre volte a settimana queste persone, che è faticosissimo e dispendioso, i familiari con i pazienti potranno fermarsi nell'appartamento e rimanere tutto il tempo che serve per la terapia. In questo modo contiamo di dare una risposta a dieci-venti casi all'anno. E' un servizio a cui credo molto, perché so essere estremamente necessario. Sembrava un sogno e invece ci siamo riusciti" continua Donatella: l'appartamento peraltro, oltre ad essere a due passi dal Gervasutta, è confortevole, 70 metri quadri, e, soprattutto, si trova al piano terra e quindi non presenta barriere architettoniche. La sfida però continua perché "le spese a cui dobbiamo fare fronte, per il mutuo, per i lavori di ristrutturazione che occorrerà fare e per gli arredi saranno ancora tante" conclude la mamma di Ale, invocando l'aiuto delle persone e degli enti di buona volontà, anche per estendere questo progetto a un livello più ampio, con un respiro nazionale: una mission sulla quale Studio 3A, sempre

vicino all'Associazione e alle sue iniziative, è in prima linea. "Noi non stiamo solo seguendo il caso dal punto di vista delle responsabilità dell'incidente, ma abbiamo preso a cuore più in generale la vicenda di Alessandra e la nobile battaglia della mamma - ha spiegato Ermes Trovò, Amministratore Unico di Studio 3A, a margine della firma del rogito per l'appartamento, a cui ovviamente non è voluto mancare - Tra le altre cose, stiamo studiando una campagna a livello nazionale per raccogliere fondi, per sostenere e diffondere in tutta Italia le idee e i progetti di questa meritoria Associazione e di una donna straordinaria, che ha posto all'attenzione con forza la grave problematica legata alle cure e alla vita quotidiana dei disabili cerebrolesi e dei loro familiari e la totale inadeguatezza da parte delle istituzioni nel supportare le tante famiglie che vivono quest'esperienza sulla propria pelle" ha aggiunto Trovò, ricordando anche il coinvolgimento della sua società e dei suoi esperti nell'organizzazione del convegno mirato sul tema proposto dall'Associazione. Ma per l'Associazione Alessandra il mese di ottobre è stato particolarmente intenso anche per via della presentazione, sabato 24 al Palazzo dei Congressi di Grado, dinanzi ad oltre 500 persone, del video "La vita ad un tratto" in cui Donatella racconta in modo toccante la vicenda e l'esperienza quotidiana con la figlia. Un filmato "forte", che è anche una sorta di "tutorial", perché una delle sue finalità è quella di aiutare le persone che si trovano nella sua stessa situazione, e che spesso sono sfiancate, scoraggiate e sole, a non mollare, a sperare, e che Studio 3A, presente anche a questa serata, si è preso l'impegno di diffondere il più possibile.

Per informazioni: [www.associazionealessandra.org](http://www.associazionealessandra.org)


Per donazioni: IBAN IT 27 5 085 5163 6200 0000 0107 870

# LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



# L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



# LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



# CHIAMATECI PER NOME...

Lorena Vittorio Roberta Chiara Stefano Massimiliano Micaela Nadia Luciana Roberta Cristina Daniela Angela Camilla Armando Simone Roberta Roberto Giancarlo Salvatore



# LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



# LA SEDE DIREZIONALE



Salvatore Andrea Riccardo Massimo Linda Ivie Diego Alessandra Romina Fiorenza Veronica Pisana Laura Elisa Eva Virginia Silvia Elisa Irene Nicola Michele Filippo Carmine





# Studio 3A<sup>®</sup>

## DIAMO VALORE AI DIRITTI



 800 09 02 10

[WWW.STUDIO3A.NET](http://WWW.STUDIO3A.NET)

**Direzione Generale**  
Via Bruno Maderna 7  
30174 Venezia  
+39 041 8622601

**U.S. Office**  
32-72 Steinway Street  
Astoria, New York, 11103



CONSULENTI IN  
TUTTA ITALIA  
PRONTI A  
RISPONDERE  
A TUTTE  
LE NECESSITÀ  
DELL'ASSISTITO

